

COMUNE DI USMATE VELATE



COMUNE DI USMATE VELATE

Provincia di Milano
Corso Italia n. 22
20040 USMATE VELATE
Cod.Fisc.01482570155

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI FOGNATURA E DI ALTRI SCARICHI IDRICI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 43 del 10.03.1990

INDICE

NOTE INTRODUTTIVE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Partizione della materia ed ambito d'applicazione
- Art. 2 - Competenze del Consorzio
- Art. 3 - Riferimenti alla legislazione vigente
- Art. 4 - Definizioni
- Art. 5 - Controllo degli scarichi
- Art. 6 - Vigilanza sugli scarichi ai fini della tutela della salute pubblica
- Art. 7 - Ispezioni e accertamenti sugli scarichi

TITOLO II - SCARICHI NELLA FOGNATURA COMUNALE

CAPO I - GENERALITA'

- Art. 8 - Finalità
- Art. 9 - Obbligo d'allacciamento alla fognatura comunale
- Art. 10 - Classificazione degli scarichi civili ed assimilati
- Art. 11 - Ammissibilità degli scarichi degli insediamenti civili
- Art. 12 - Scarichi provenienti da insediamenti sanitari
- Art. 13 - Accettabilità degli scarichi degli insediamenti produttivi
- Art. 14 - Scarico delle acque meteoriche
- Art. 15 - Concessione del permesso di scarico e di allacciamento alla fognatura, degli insediamenti civili
- Art. 16 - Procedura per la revisione della valutazione negativa del Consorzio sulla assimilabilità di scarichi di cat. B2
- Art. 17 - Autorizzazioni allo scarico per insediamenti produttivi
- Art. 18 - Immissioni vietate
- Art. 19 - Scarichi contenenti sostanze radioattive
- Art. 20 - Misure di salvaguardia
- Art. 21 - Svasamenti accidentali

CAPO II - DISPOSIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE

- Art. 22 - Permessi per le opere d'allacciamento
- Art. 23 - Variazioni dei permessi di allacciamento e delle autorizzazioni allo scarico
- Art. 24 - Esecuzione delle opere di allacciamento
- Art. 25 - Esecuzione delle opere di allacciamento in contrasto con le prescrizioni
- Art. 26 - Allacciamenti in deroga alle comuni prescrizioni
- Art. 27 - Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti
- Art. 28 - Utilizzo di allacciamento esistente in proprietà privata
- Art. 29 - Allacciamenti provvisori di cantieri e disciplina degli scarichi da edifici con più insediamenti produttivi
- Art. 30 - Divieto di estensione degli allacciamenti
- Art. 31 - Riparazione dei condotti di allacciamento
- Art. 32 - Messa fuori uso di vecchi allacciamenti
- Art. 33 - Oneri dei lavori di allacciamento
- Art. 34 - Divieto di manomissione dei pubblici condotti
- Art. 35 - Proprietà delle opere di allacciamento

CAPO III - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA NEGLI INSEDIAMENTI

- Art. 36 - Realizzazione degli impianti privati di fognatura
- Art. 37 - Esecuzione degli impianti privati di fognatura esternamente agli edifici
- Art. 38 - Esecuzione degli impianti privati di fognatura negli edifici
- Art. 39 - Cameretta di controllo
- Art. 40 - Doccioni di facciata
- Art. 41 - Edifici o aree con più insediamenti
- Art. 42 - Disattivazione delle fosse biologiche
- Art. 43 - Controllo dei lavori inerenti impianti privati di fognatura
- Art. 44 - Sopralluogo tecnico agli impianti privati di fognatura
- Art. 45 - Ritardi nell'esecuzione degli impianti privati di fognatura

- Art. 46 - Controllo degli impianti privati di fognatura
- Art. 47 - Pulizia e manutenzione degli impianti privati di fognatura
- Art. 48 - Semplificazioni e miglioramenti
- Art. 49 - Rimozione degli apparecchi fuori uso

- CAPO IV - MODALITA' PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA ESTERNA
- Art. 50 - Obbligo di realizzazione degli impianti privati di fognatura esterna
- Art. 51 - Progettazione degli impianti
- Art. 52 - Caratteristiche dei condotti
- Art. 53 - Camerette di raccordo e ispezione
- Art. 54 - Raccolta e allontanamento delle acque meteoriche da strade e piazze
- Art. 55 - Costruzione e vigilanza degli impianti
- Art. 56 - Manutenzione degli impianti

- CAPO V - CANONI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
- Art. 57 - Ambito di applicazione dei canoni per il servizio di fognatura e depurazione
- Art. 58 - Canoni per il servizio di fognatura a carico degli insediamenti civili
- Art. 59 - Canone per il servizio di fognatura a carico degli insediamenti produttivi
- Art. 60 - Ripartizione dei proventi dei canoni

- TITOLO III - DISPOSIZIONI SUGLI SCARICHI AVENTI RECAPITI DIVERSI DALLA PUBBLICA FOGNATURA E DISPOSIZIONI VARIE

- CAPO I
- Art. 61 - Generalità

- CAPO II - SCARICHI CIVILI IN ACQUE SUPERFICIALI E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO
- Art. 62 - Divieto di scarichi in zone non servite da pubblica fognatura
- Art. 63 - Scarichi della Cat. A in zone non servite dalla pubblica fognatura
- Art. 64 - Scarichi della Cat. B in zone non servite dalle pubbliche fognature
- Art. 65 - Scarichi della Cat. C in zone non servite dalle pubbliche fognature
- Art. 66 - Scarichi della Cat. D in zone non servite dalle pubbliche fognature
- Art. 67 - Competenze al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e nei corpi d'acqua superficiali – Adempimenti per le autorizzazioni

- CAPO III - TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO
- Art. 68 - Ambiti d'applicazione: scarichi degli insediamenti produttivi e scarichi di categoria C
- Art. 69 - Divieti ed obblighi per nuovi scarichi
- Art. 70 - Scarichi in atto in zone non servite da pubbliche fognature
- Art. 71 - Obblighi particolari per i titolari degli scarichi da disattivare
- Art. 72 - Smaltimento delle acque meteoriche
- Art. 73 - Smaltimento delle acque di prima pioggia
- Art. 74 - Bonifica dei terreni e delle opere interessate dallo smaltimento degli scarichi
- Art. 75 - Divieto di smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di particolari tipi di rifiuti
- Art. 76 - Controlli diretti sui terreni e sulle opere utilizzate per la dispersione degli scarichi
- Art. 77 - Prescrizioni tecniche per la movimentazione, lo stoccaggio ed il deposito di materie prime, prodotti intermedi e rifiuti
- Art. 78 - Aggiornamento delle autorizzazioni in atto

- CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE
- Art. 79 - Pozzi neri e fosse settiche: casi di ammissibilità
- Art. 80 - Disposizioni per la vuotatura dei pozzi neri e delle fosse settiche
- Art. 81 - Effluenti industriali nel sottosuolo limitatamente alle unità geologiche profonde e recapito in queste di fanghi e residui industriali
- Art. 82 - Smaltimento cumulativo di scarichi civili e di fanghi provenienti da fosse biologiche o da pozzi neri
- Art. 83 - Pozzi neri disattivati e nuovi
- Art. 84 - Chiusura dei pozzi privati di emungimento
- Art. 85 - Controlli dei pozzi privati di emungimento

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI – SISTEMA SANZIONATORIO

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 86 - Spese d'istruttoria delle domande di allacciamento e d'autorizzazione allo scarico
- Art. 87 - Responsabilità e risarcimento per danni
- Art. 88 - Provvedimenti d'urgenza del Sindaco
- Art. 89 - Accertamenti sui prelievi d'acqua e sui correlativi scarichi
- Art. 90 - Cessazione di diritto delle autorizzazioni per scarichi produttivi

CAPO II - SISTEMA SANZIONATORIO

- Art. 91 - Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 92 - Penalità per allacciamenti abusivi alle fognature comunali
- Art. 93 - Irrogazione delle sanzioni pecuniarie
- Art. 94 - Revoca dell'autorizzazione allo scarico o del permesso d'allacciamento
- Art. 95 - Richiamo al Regolamento consorziale ed alla legislazione statale e regionale
- Art. 96 - Entrata in vigore del Regolamento

- Allegato A - Fac-simile di domanda di permesso di allacciamento e/o autorizzazione allo scarico
- Allegato B - Fac-simile di scheda tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico per gli insediamenti produttivi
- Allegato C - Schema di pozzetto di intercettazione delle acque di prima pioggia
- Allegato D - Schema di allacciamento alla fognatura comunale
- Allegato E - Schema di cameretta di controllo

NOTE INTRODUTTIVE

L'unito progetto di Regolamento è tratto in larga misura dal progetto prodotto da questa Amministrazione nel marzo del 1985, alla vigilia dell'approvazione della L.R. 27 maggio 1985, n. 62, recante la disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature.

Con la mia lettera 22 marzo 1985, nel trasmettere ai Comuni quel primo progetto, avvertivo che esso sarebbe risultato in più parti superato dalla imminente, nuova normativa regionale e che, per conseguenza, si sarebbero rese necessarie integrazioni e modificazioni atte a conformarlo alla normativa stessa.

Quest'ultima, peraltro, rimanda a provvedimenti amministrativi – da adottarsi dagli Organi regionali in momenti successivi alla sua entrata in vigore (1 settembre 1985) – una serie di disposizioni tecniche ed operative di non indifferente rilievo per la regolamentazione, a livello locale, della materia, disposizioni solo in parte finora emanate (1).¹

Nonostante queste incognite, l'Amministrazione – reiteratamente sollecitata da Amministratori locali – si è indotta a rielaborare il progetto del 1985 per mettere così le Municipalità interessate nelle condizioni di dotarsi di un Regolamento che – in presenza delle opere di risanamento igienico-ambientale realizzate in questi anni – si rivela indispensabile per la gestione dei relativi servizi.

Tuttavia debbo sottolineare che questo nuovo disegno di Regolamento – come quello del 1985 – andrà a sua volta riveduto in talune sue parti nei momenti in cui saranno emanate le disposizioni amministrative preannunciate dalla stessa legge regionale 62/85.

Mi corre a questo punto l'obbligo di avvertire che il progetto va letto ed interpretato in funzione delle realtà locali: è quindi compito delle Amministrazioni comunali - tenendo conto delle proposte dei loro Uffici e dei loro Tecnici – di adattarlo alle peculiari esigenze ed alle particolari situazioni locali, a patto naturalmente che le variazioni non interferiscano in materie che, pur essendo di competenza consorziale, devono essere acquisite anche a livello comunale secondo criteri univoci.

Date queste premesse, mi preme inoltre avvertire che:

- a) Il Titolo III del progetto (Disposizioni sugli scarichi aventi recapiti diversi dalla pubblica fognatura e disposizioni varie) e taluni articoli del Titolo IV dello stesso sono ricavati dalla L.R. 62/85 (avente essa stessa impronta regolamentare) in un'interpretazione la quale, peraltro, tiene conto della corografia del comprensorio dell'Alto Lambro, attribuisce determinati compiti in capo ad organi o istituti secondo criteri logici e di buon senso, nell'ambito del quadro legislativo complessivo che regola la materia (in attesa di indicazioni regionali), e precisamente si preoccupa di disciplinare ex nunc la materia stessa pretermettendo, di necessità, riferimenti a regole e scadenze che, in questo momento, risultano superate. Viene per conseguenza rimessa alla responsabilità comunale la diretta applicazione di quelle parti della L.R. 62/85 riguardanti situazioni che andavano normalizzate anteriormente alla produzione del progetto consortile (febbraio 1988).
- b) Il progetto fa spesso riferimento alla c.d. "normativa consorziale" che disciplina gli scarichi diretti ed indiretti nei collettori del Consorzio. La compresenza del servizio comunale di fognatura e dei servizi consorziali di collettamento intercomunale, depurazione e scarico terminale, l'uno ed i secondi aventi un comune obiettivo, non poteva non riflettersi sulla disciplina dell'intera materia. Questa interdipendenza trova risposta nei due Regolamenti. Il comunale e il consortile, così da determinare le condizioni per il razionale e coordinato esercizio dei servizi ad opera della Amministrazioni interessate.
Come già accennato, dal carattere complementare delle due normative, la comunale e la consorziale, deriva l'esigenza di inserire comunque nel nuovo Regolamento comunale quelle disposizioni (che emergono dallo stesso articolato del progetto) le quali espressamente si richiamano alla normativa consorziale.

In questo impegno interpretativo e di razionalizzazione di una materia ancora in elaborazione e tutt'altro che definita nei suoi complessi momenti tecnici e giuridici, la proposta consorziale non ha alcuna pretesa di perfezione ed è quindi aperta a quei contributi che ci perverranno per migliorarla.

Monza, febbraio 1988

IL PRESIDENTE
Ing. Piergiorgio Borgonovo

(1) V. gli artt. 2 e 37 della L.R. 62/85 in ordine ai criteri informativi dei Regolamenti comunali ed all'esplicitazione di questa serie di disposizioni con relative scadenze.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Partizione della materia ed ambito d'applicazione

Il presente Regolamento si articola in quattro distinti Titoli:

- II I TITOLO - detta disposizioni generali e comuni a tutti gli scarichi idrici e contiene la rassegna della legislazione e le definizioni più ricorrenti;
- II II TITOLO - contiene le disposizioni sugli scarichi di qualsiasi tipo e sulla loro immissione nella fognatura Comunale;
- II III TITOLO - dispone in merito allo smaltimento degli scarichi in corsi d'acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ed altre materie afferenti (1);²
- II IV TITOLO - contiene disposizioni varie e finali nonché il sistema sanzionatorio.

Nel quadro legislativo inerente la tutela delle acque dall'inquinamento, l'ambito d'applicazione del Regolamento si estende, per quanto attiene il recapito degli scarichi nella fognatura comunale, al convogliamento delle acque di rifiuto al di fuori delle aree comunali urbanizzate, alla loro depurazione ed al loro smaltimento finale, servizi per i quali il Comune si avvale del Consorzio provinciale di bonifica del territorio dell'Alto Lambro (2), al quale è associato ai sensi della legge comunale e provinciale.

Art. 2 - Competenze del Consorzio

Per quanto riguarda i servizi e le funzioni di competenza del Consorzio, trovano applicazione le disposizioni contenute nel "Regolamento per gli scarichi diretti ed indiretti nei collettori consorziali" (di seguito talvolta denominato per brevità "normativa consortile") approvato dall'Assemblea consorziale con deliberazione n. _____ del _____, Regolamento che il Comune, quale Ente consorziato, si obbliga ad osservare e a far osservare.

Art. 3 - Riferimenti alla legislazione vigente

Il presente Regolamento si richiama alla legislazione vigente, in particolare a:

- T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n.383;
- T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
- Legge 10 maggio 1976, n. 319 recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- Legge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione del D.L. 10 agosto 1976, n. 544, relativa alla proroga di termini fissati dalla legge n. 319/76 e alla definizione di insediamento produttivo e di insediamento civile;
- Circolare del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 29 dicembre 1976, che fornisce chiarimenti in ordine all'applicazione della legge n. 319/76;
- Deliberazione del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, che stabilisce norme tecniche in attuazione dell'art. 2 della legge n. 319/76;
- D.P.R. 24 maggio 1977, che approva la formula tipo per la determinazione delle tariffe per il servizio di fognatura e depurazione;
- Legge 24 dicembre 1979, n. 650, che apporta integrazioni e modifiche alla legge n. 319/76;
- Deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'8 maggio 1980, che definisce le imprese agricole da considerarsi insediamenti civili;
- Legge 23 maggio 1981, n. 153, di conversione del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38 (Legge finanziaria 1981), recante modifiche agli artt. 16 e 17 della legge n. 319/76;
- Legge regionale 30 maggio 1981, n. 25, che fissa le norme per l'applicazione delle tariffe per il servizio di fognatura e depurazione a carico degli insediamenti produttivi;
- Legge regionale 13 dicembre 1983, n. 94, recante norme per lo smaltimento dei rifiuti;
- Legge regionale 10 settembre 1984, n. 54, recante integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 94/83;

(1) Le disposizioni di questo Titolo sono ricavate dalla L.R. 27.05.1987, n. 62, con adattamenti a situazioni attuali (escluse quindi le pregresse) e locali proprie del comprensorio dell'Alto Lambro. Date le riserve contenute nella stessa legge sui provvedimenti amministrativi ed i criteri direttivi in parte emanati ed in parte da emanarsi dalla Regione, diverse disposizioni del Titolo III hanno obiettivamente carattere temporaneo.

(2) Per brevità, nel prosieguo del Regolamento, denominato "Consorzio provinciale".

- Circolari 21 dicembre 1984, n. 24512 e 8 marzo 1985, n. 5099 della U.S.S.L. 75/11 (Milano), recanti disposizioni sull'accesso ai servizi del P.M.I.P., accesso che deve essere filtrato dall'U.S.S.L. territorialmente competente;
- Legge regionale 27 maggio 1985, n. 62, recante norme per la disciplina degli scarichi degli insediamenti civile e delle pubbliche fognature, nonché per la tutela delle falde acquifere;
- Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni di seguito riportate.

Insedimento civile: uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività che dia origine a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi. (1)³

Sono altresì considerati insediamenti civili le imprese agricole che diano luogo a scarico terminale e abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) Imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;
- b) Imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- c) Imprese dedite ad allevamenti avicoli e cunicoli che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- d) Imprese di cui ai precedenti punti a), b), c), che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo.

Insedimento produttivo: uno o più edifici o installazioni collegati tra di loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni.

Scarichi: acque di scolo che hanno subito una utilizzazione domestica, artigianale o industriale (acque usate) e acque cadute su tetti, cortili, piazzali, ecc. (acque meteoriche), normalmente immesse nella fognatura pubblica (comunale o consorziale) tramite condotti fissi.

Impianto di pretrattamento: apparecchiature, installazioni o dispositivi, atti a rendere gli scarichi, prima della loro immissione nella fognatura comunale, conformi alle disposizioni del presente Regolamento.

Fognatura comunale: complesso di canalizzazioni realizzate dal Comune per la raccolta e l'allontanamento degli scarichi, costituite da:

- Fogne: raccolgono e convogliano le acque usate e, qualora siano del tipo misto, anche le acque meteoriche;
- Tombinature: raccolgono e convogliano le acque meteoriche.

Impianto privato di fognatura interna: complesso di canalizzazioni, realizzate negli insediamenti civili e produttivi per la raccolta e il convogliamento degli scarichi nella fognatura comunale, distinti in fogne (rete di condotti per lo smaltimento delle acque usate) e tombinature (rete di condotti per lo smaltimento delle acque meteoriche).

Impianto privato di fognatura esterna: complesso di condotti a servizio delle strade e dei piazzali privati o di futura cessione al Comune.

Condotto di allacciamento: canalizzazione per il collegamento dell'impianto privato di fognatura alla fognatura comunale.

Cameretta di controllo: installazione per la misura quali-quantitativa degli scarichi e/o per il prelievo dei campioni.

(1) La definizione viene esplicitata – con specifico riferimento al regime regolamentare cui sono soggetti questi scarichi – nel successivo art. 10

Collettori consorziali: sistema di canalizzazioni intercomunali mediante le quali le acque di rifiuto raccolte dalle fognature comunali vengono captate e convogliate all'impianto centralizzato di depurazione (San Rocco di Monza).

Impianto centralizzato di depurazione: complesso di opere e apparecchiature – site in San Rocco di Monza – atte a depurare le acque di rifiuto che vi vengono recapitate dai collettori consorziali ed a provvedere al loro smaltimento finale nel fiume Lambro nelle condizioni chimico-biologiche stabilite dalla Tab. A di cui alla legge 319/76.

Art. 5 - Controllo degli scarichi

Il controllo sulla conformità degli scarichi al presente Regolamento e, più in genere, sulla loro regolarità è effettuato:

I) Per scarichi immessi in pubbliche fognature:

- a) Dal Comune e dal Consorzio, secondo le modalità stabilite dalla normativa consortile, qualora gli scarichi siano immessi nella fognatura comunale collegata al collettore del Consorzio;
- b) Dal comune, qualora gli scarichi siano immessi nella fognatura comunale non collegata al collettore del Consorzio.
- c) Dal Consorzio qualora gli scarichi siano direttamente immessi in uno dei collettori consorziali.

II) Per gli scarichi aventi recapito diverso dalle pubbliche fognature si rinvia alle disposizioni degli artt. 67 e 81.

Art. 6 - Vigilanza sugli scarichi ai fini della tutela della salute pubblica

1. La vigilanza sugli scarichi ai fini della tutela della salute pubblica è esercitata – direttamente o per il tramite dell'U.S.S.L. – dal Presidio multinazionale per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale (P.M.I.P.).
2. Su sua motivata segnalazione, il Sindaco o il Presidente del Consorzio adottano i provvedimenti di propria competenza.

Art. 7 - Ispezioni e accertamenti sugli scarichi

1. Ai sensi degli artt. 4 e 6 della L.R. 05/12/1983, n. 90, Agenti o incaricati del Comune e del Consorzio provinciale, muniti di documenti di riconoscimento o di specifica autorizzazione, possono accedere, in qualsiasi tempo, all'interno degli insediamenti produttivi e degli insediamenti aventi scarichi appartenenti alle Cat. B2, C e D – come classificati nell'art. 10 – collegati alla fognatura comunale, per compiere sia ispezioni dirette ad accertare le cause di formazione degli scarichi sia il controllo sulla composizione degli stessi, sia, infine, per verificare la cameretta d'ispezione e l'efficacia dei presidi depurativi apprestati.
2. Gli Agenti ed incaricati, dovendo entrare nella proprietà privata, sono tenuti ad esibire il documento loro rilasciato.
3. Il loro accesso ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo l'obbligo di osservare le norme sul segreto professionale ed industriale e con riguardo alle esigenze dei cicli produttivi e dell'organizzazione del lavoro.
4. I risultati dei controlli eseguiti da Agenti consorziali sono comunicati al Comune ed alla competente U.S.S.L. qualora si rendano necessari interventi tecnici o provvedimenti amministrativi di loro competenza.
5. Controlli ed ispezioni analoghi a quelli previsti dal comma 1., Agenti o incaricati comunali possono compiere relativamente all'osservanza delle altre disposizioni stabilite nel presente Regolamento.

TITOLO II SCARICHI NELLA FOGNATURA COMUNALE

CAPO I - GENERALITA'

Art. 8 - Finalità

Il presente Capo ha lo scopo di:

- a) Disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, la raccolta e il convogliamento, mediante la pubblica fognatura, degli scarichi di qualsiasi tipo e delle acque meteoriche;
- b) Disciplinare il rilascio e la revoca delle autorizzazioni, nonché l'adozione di prescrizioni per gli scarichi immessi nella fognatura comunale;
- c) Stabilire le norme tecniche, finanziarie e procedurali relative al pubblico servizio di fognatura;
- d) Disciplinare i rapporti tra il Comune, il Consorzio provinciale di Bonifica del territorio dell'Alto Lambro e i titolari degli scarichi immessi nella fognatura comunale.

Art. 9 - Obbligo d'allacciamento alla fognatura comunale

1. Nelle zone fornite dalla pubblica fognatura comunale (1)⁴ gli scarichi degli insediamenti civili e degli insediamenti produttivi devono essere allacciati alla fognatura stessa sin dalla loro attivazione, alle condizioni stabilite dal presente Regolamento e dall'atto di concessione.
2. In relazione all'aggiornamento delle zone servite dalla fognatura, effettuato ad ogni ampliamento della stessa, il Sindaco, con propria ordinanza, stabilisce i tempi per l'esecuzione degli scarichi esistenti.
3. Quanto alle domande d'allacciamento si applica l'art. 22.

Art. 10 - Classificazione degli scarichi civili ed assimilati

1. Gli scarichi degli insediamenti civili sono distinti nelle seguenti categorie (v. art. 1 L.R. 62/85; v. nota 2)⁵:

Categoria A: scarichi provenienti da insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza inferiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendono laboratori chimici, fisici o biologici;

Categoria B: scarichi provenienti da:

- B1 insediamenti di cui alla categoria A di consistenza uguale o superiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendono laboratori chimici, fisici o biologici;
- B2 insediamenti diversi da quelli delle categorie A e B1 assimilati, ai sensi del secondo comma del presente articolo, a quelli provenienti da insediamenti abitativi;;

Categoria C: scarichi provenienti da: (3)⁶

- Stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto pubblico;
- Lavanderie a umido e tintorie;
- Studi e laboratori fotografici;
- Depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi; depositi di rottami; depositi di veicoli destinati alla demolizione;
- Depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide;
- Mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori;
- Macelli annessi ai negozi di vendita di carne.

Categoria D:

- D1 scarichi delle categoria A e B1 qualora gli insediamenti da cui provengono comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;
- D2 scarichi diversi da quelli delle categorie A, B, C e D1.

2. Agli effetti della loro classificazione nella Cat. B2, sono assimilati a quelli provenienti da insediamenti abitativi gli scarichi provenienti da qualsiasi attività a mezzo dei quali vengono annualmente allontanate, dopo l'uso, acque di approvvigionamento per un volume massimo non superiore a quello degli edifici di provenienza ed il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia compreso nei parametri di cui alla Tabella riportata di seguito al presente articolo e sia inferiore alle corrispondenti concentrazioni-limite.
3. Ai medesimi effetti sono altresì da considerarsi civili gli scarichi provenienti dalle imprese agricole definite dal 2° comma dell'art. 4 nonché gli scarichi di acque di rifiuto prodotte dai servizi igienico-sanitari, dalle mense, dalle cucine e dalle abitazioni di servizio che provengano da edifici stanziati all'interno di insediamenti produttivi e siano convogliati e recapitati nella fognatura con opere di smaltimento indipendenti.
Le acque che danno luogo a questi ultimi scarichi devono essere altresì approvvigionate con prese a sé stanti e munite di contatore.

(1) A' sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. 62/85, il Comune, sentito il Consorzio, entro il 1° gennaio 1986 deve aver individuato, con specifica deliberazione, le zone servite dalla pubblica fognatura e deve provvedere al loro aggiornamento ogniqualvolta realizzi estensioni della propria rete fognaria (si richiama in proposito l'art. 10 della Normativa consorziale in ordine al raccordo delle fognature comunali ai collettori consortili).

(2) Va qui avvertito che la distinzione può prestarsi a controversie (v. in proposito sentenza della Cassazione – Sezioni unite – 16/11/87, n. 11594).

(3) Così definiti dalla Regione con deliberazione 24/06/1986, n. 10562.

Tabella dei limiti di concentrazione ammessi ai fini della assimilazione di cui al 2° comma dell'art. 10

Parametri	Concentrazioni
pH	6,5-8,5
Temperatura °C	30
Colore	Non percettibile dopo diluizione 1/40 su uno spessore di 10 cm.
Odore	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
Materiali sedimentabili (ml / 1)	10
Materiali in sospensione totali (mg / 1)	200
BOD5 (mg / 1)	250
COD (mg / 1)	500
Cloruri (mg / 1 come C1)	100
Fosforo totale (mg / 1 come P)	10
Azoto ammoniacale (mg / 1 com NH4)	30
Azoto nitroso (mg / come N)	0,6
Azoto totale (mg / 1 come N)	50
Grassi e olii animali e vegetali (mg / 1)	100
Tensioattivi (mg / 1)	10

Note alla tabella

- I. Per i restanti parametri di cui alle Tabelle A e C della legge n. 319/76, come modificata dalla legge n. 650/79, sono ammesse concentrazioni non superiori a quelle dell'acqua approvvigionata.
- II. Per scarichi provenienti da insediamenti produttivi si intendono, a' sensi dell'art. 1-quater della legge n. 690/76, le acque reflue dei cicli di lavorazione connessi in qualsiasi modo con la produzione industriale o artigianale e che non siano riconducibili alla categoria B2.

Art. 11 - Ammissibilità degli scarichi degli insediamenti civili

1. Gli scarichi degli insediamenti civili nella fognatura comunale collegata al collettore del Consorzio sono soggetti alle seguenti norme:
 - 1) Se appartenenti alle categorie A e B1: ferme le misure precauzionali previste dall'art. 12 per gli insediamenti sanitari, devono essere immessi tal quali;
 - 2) Se appartenenti alle categorie B2, C e D: fermo l'obbligo di adottare le misure di salvaguardia di cui all'art. 20, la loro immissione in fognatura è condizionata dalla posizione che su di essi esprime il Consorzio, al quale compete;
 - a) di valutare la sussistenza delle condizioni di assimilabilità per gli scarichi della categoria B2, ovvero di dare le prescrizioni atte a realizzare tali condizioni;
 - b) di prescrivere l'installazione di specifici impianti di pretrattamento e/o l'adozione di particolari modalità d'immissione, tenuta presente la loro natura, per gli scarichi di categoria C e D.
2. Gli scarichi degli insediamenti civili nella fognatura comunale non collegata al collettore del Consorzio sono ammessi a condizione che siano sottoposti a trattamenti in impianti di adeguata tipologia (fosse imhoff, separatori di olii e grassi, vasche di neutralizzazione, ecc.), al fine di prevenire ogni possibile causa d'inquinamento.
3. I trattamenti da attuare a questi fino sono stabiliti dal Sindaco.

Art. 12 - Scarichi provenienti da insediamenti sanitari

1. Gli scarichi degli ospedali e delle case di cura devono essere sottoposti, prima della loro immissione nella fognatura comunale, a trattamento di staccatura fine per trattenere il materiale grossolano o filamentoso presente.
2. Qualora nell'ospedale o nella casa di cura siano presenti reparti per malattie infettive. Gli scarichi devono essere assoggettati a trattamento di disinfezione.
3. Per la domanda d'allacciamento ed il relativo permesso si applica l'art. 22.

Art. 13 - Accettabilità degli scarichi degli insediamenti produttivi

Gli scarichi degli insediamenti produttivi nella fognatura comunale devono essere conformi:

- 1) ai limiti di accettabilità e alle disposizioni stabilite dalla normativa consortile, qualora siano immessi nella fognatura comunale collegata al collettore del Consorzio (1)⁷
- 2) ai limiti di accettabilità della Tabella C allegata alla legge n. 319/76, qualora siano immessi nella fognatura comunale non collegata al collettore del Consorzio.

Art. 14 - Scarico delle acque meteoriche

1. Le acque meteoriche non possono essere scaricate liberamente su strade ed aree pubbliche di qualsiasi natura, ma devono trovare recapito, ove possibile, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo.
2. Se provengono da insediamenti produttivi o da insediamenti con scarichi di cat. C, le acque meteoriche di prima pioggia (2)⁸ possono essere recapitate nella fognatura consorziale purchè siano osservate le misure di salvaguardia di cui all'art. 20 e siano separate da adeguati pozzetti di separazione come da schema allegato C.

Art. 15 - Concessione del permesso di scarico e di allacciamento alla fognatura, degli insediamenti civili

1. Per gli scarichi degli insediamenti civili l'autorizzazione allo scarico è costituita dalla concessione del permesso d'allacciamento alla fognatura comunale alle condizioni indicate nell'art. 22.
2. Tuttavia per gli scarichi classificabili nelle categorie B2, C e D il Sindaco previamente acquisisce la posizione consorziale nel senso previsto dall'art. 11 in ordine alle norme tecniche ed alle altre condizioni da osservare caso per caso.

Art. 16 - Procedura per la revisione della valutazione negativa del Consorzio sull'assimilabilità di scarichi di cat. B2.

1. In presenza di valutazione negativa del Consorzio in ordine all'assimilabilità di scarichi di cat. B2 il richiedente può presentare al Sindaco documenti integrativi-verificabili-diretti ad ottenere il riesame della valutazione stessa. A questi fini il Sindaco provvederà ad interessare il Presidente del Consorzio trasmettendogli i documenti stessi. Se la valutazione consorziale verrà confermata in senso negativo, il Sindaco, informatone dal Presidente, ne darà comunicazione alla parte interessata.
2. In questi frangenti, in caso di nuovi allacciamenti, il Sindaco può concedere il permesso provvisorio allo scarico attenendosi alle eventuali prescrizioni che il Presidente del Consorzio avrà ritenuto di esplicitare.

Art. 17 - Autorizzazioni allo scarico per insediamenti produttivi

1. Affinché possano essere immessi nella fognatura comunale, gli scarichi degli insediamenti produttivi devono essere autorizzati dal Sindaco (3).⁹
2. Alla presentazione delle domande ed al rilascio dei conseguenti provvedimenti si applicano le disposizioni stabilite:
 - a) dall'art. 8/c della normativa consortile, qualora gli scarichi siano immessi nella fognatura comunale collegata al collettore del Consorzio (4)¹⁰
 - b) dall'art. 15 della legge 319/76, come modificato dall'art. 18 della legge n. 650/79, qualora gli scarichi siano immessi nella fognatura comunale non collegata al collettore del Consorzio.
3. In ogni caso la domanda di autorizzazione allo scarico deve essere conforme al modello allegato sotto A; ad essa va allegata la Scheda tecnica da richiedere all'Ufficio comunale (alleg. B).
4. Quanto alle opere d'allacciamento dello scarico alla fognatura si applicano le disposizioni dell'art. 22.

Art. 18 - Immissioni vietate

1. E' vietato immettere nella fognatura comunale sostanze che possano danneggiare i manufatti e che siano pericolose per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione.
2. In particolare è vietato immettere:
 - a) liquidi infiammabili, esplosivi o velenosi o che possano provocare emissioni gassose di analoghe caratteristiche;
 - b) sostanze e/o liquidi che possano provocare depositi e ostruzione nei manufatti;

(1) V. artt. 6 e 7 della normativa consorziale.

(2) Per la definizione di queste acque si rimanda all'art. 20, n. 2, della L.R. 62/85.

(3) L'art. 21 della legge 319/76 commina l'arresto fino a due anni o l'ammenda fino a 10 milioni per chi effettua o mantiene scarichi senza osservare le prescrizioni del provvedimento autorizzativo.

(4) Vedasi art. 8 del Regolamento consortile.

- c) sostanze solide, anche triturate, come immondizia, stracci, letame, rifiuti di cucina, macerie, sabbia, ceneri, fanghi di impianti di pretrattamento, scorie di lavorazioni.

Art. 19 - Scarichi contenenti sostanze radioattive

Gli scarichi contenenti sostanze radioattive naturali o artificiali sono soggetti alle disposizioni e alle misure cautelari stabilite dal D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni.

Art. 20 - Misure di salvaguardia

La quantità e la qualità degli scarichi immessi nella fognatura comunale devono in ogni caso essere tali da:

- a) non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione della fognatura, dei collettori consorziali e dell'impianto consortile centralizzato di depurazione;
- b) salvaguardare i manufatti della fognatura e dell'impianto centralizzato di depurazione, nonché rispettare i relativi dimensionamenti idraulici;
- c) non interferire negativamente con il processo depurativo dell'impianto consortile centralizzato di depurazione.

Art. 21 - Sversamenti accidentali

- 1. Qualora si verificano eventi accidentali che possono comportare l'immissione nella fognatura comunale di scarichi o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformi alle disposizioni del presente Regolamento, è fatto obbligo al responsabile dell'evento di darne immediata comunicazione al Sindaco e di adottare tutte le misure necessarie per contenere l'inquinamento prodotto e limitare i danni alla fognatura stessa, nonché, nel caso di collegamento con il collettore del Consorzio, al collettore stesso ed all'impianto centralizzato di depurazione.
- 2. Restano in ogni caso salve sia l'azione per responsabilità penale sia l'azione per risarcimento che il Comune e/o il Consorzio riterranno di promuovere in correlazione a fatti lesivi aventi incidenza sulle fognature e sull'impianto centralizzato nel senso previsto dall'art. 18 della legge 349/86.

CAPO II- DISPOSIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE

Art. 22 - Permessi per le opere d'allacciamento

- 1. I titolari o i legali rappresentanti degli insediamenti con scarichi di cat. A e B1, che intendano allacciare i propri scarichi alla fognatura comunale, devono chiedere al Sindaco il relativo permesso, presentando domanda in duplice copia conforme al modello allegato sotto A.
- 2. Qualora l'allacciamento sia effettuato con fognature comunali collegate ai collettori del Consorzio e riguardi scarichi di insediamenti produttivi o scarichi appartenenti alle categorie B2, C e D, copia della domanda – conforme al modello allegato sotto A – sarà trasmessa dall'Ufficio comunale al Consorzio per gli adempimenti previsti agli artt. 11 e 13 del presente Regolamento.
- 3. La domanda deve in ogni caso essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - 1) Estratto di mappa in scala 1:1000, con indicazione in rosso del percorso dei condotti di allacciamento alla fognatura comunale;
 - 2) Planimetria in scala 1:200, contenente lo schema dell'impianto privato di fognatura, con le seguenti specificazioni:
 - a) punto d'innesto nella fognatura comunale, secondo le indicazioni dell'Ufficio tecnico comunale;
 - b) lunghezza delle tubazioni di raccordo;
 - c) diametri, pendenze, quote dei vari tronchi di fognatura e relative modalità esecutive.
- 4. Eventuale ulteriore documentazione che il Comune o il Consorzio ritenessero necessaria sia per l'esatta individuazione delle opere da eseguire, sia ai fini dell'istruttoria della domanda di allacciamento, deve essere fornita dall'interessato entro 15 giorni dalla richiesta da parte degli Uffici.
- 5. Se il progetto delle opere corrisponde alle disposizioni del presente Regolamento ed alle prescrizioni costruttive dell'Ufficio tecnico comunale, il Sindaco concede il permesso di allacciamento indicando i punti e la quota di consegna degli scarichi, il momento a partire dal quale si possono attivare gli scarichi stessi ed eventuali ulteriori prescrizioni.
- 6. Il rilascio del permesso è subordinato al versamento di una somma, fissata dal Comune, per le spese d'istruttoria (esame della domanda, esecuzione degli accertamenti, ecc.).
- 7. Ultimati i lavori, l'ufficio comunale esegue il sopralluogo per la verifica di congruità delle opere eseguite, accertata la quale lo scarico può essere attivato secondo i seguenti tempi:
 - a) immediatamente o entro i termini fissati nel permesso d'allacciamento, se proveniente da insediamento civile con scarico di cat. A e B1;

- b) entro i termini ed alle condizioni stabilite nel permesso, se trattasi di scarichi classificati nelle cat. B2, C e D, nel senso previsto dall'art. 11;
- c) entro i termini ed alle condizioni stabiliti nell'autorizzazione allo scarico, se questo proviene da insediamento produttivo, nel senso previsto dall'art. 17.

Art. 23 - Variazioni dei permessi di allacciamento e delle autorizzazioni allo scarico

Qualsiasi variazione inerente il permesso di allacciamento oppure l'autorizzazione allo scarico, anche per quanto riguarda la sua titolarità, deve essere richiesta al Sindaco e dallo stesso autorizzata.

Art. 24 - Esecuzione delle opere di allacciamento

1. Le opere d'allacciamento alla fognatura comunale sul suolo pubblico sono eseguite, come da schema allegato sotto D, dal Comune oppure dal privato semprechè ne sia stato esplicitamente autorizzato con il permesso di allacciamento. In questo secondo caso sono a carico del privato interessato le opere necessarie per allacciare gli edifici della proprietà privata al condotto fognario comunale, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della pavimentazione stradale e dei marciapiedi e la sistemazione dei cavi elettrici, delle tubazioni dell'acquedotto e di ogni altra struttura di servizio esistente nel sottosuolo.
2. I lavori di allacciamento sono sorvegliati dall'Ufficio tecnico comunale, fermo comunque restando che il privato interessato e il Direttore dei lavori sono responsabili della vigilanza e della regolare esecuzione dei lavori stessi.

Art. 25 - Esecuzione delle opere di allacciamento in contrasto con le prescrizioni

Se i lavori di allacciamento non risultano conformi al presente Regolamento e, laddove sia stato prestabilito, a quelle dell'Ufficio tecnico comunale, dovranno essere apportate le necessarie modifiche entro la scadenza fissata dal Sindaco.

Art. 26 - Allacciamenti in deroga alle comuni prescrizioni

1. Su motivata richiesta del titolare dello scarico, il Sindaco può consentire allacciamenti a livelli inferiori al piano stradale purchè il titolare dello scarico prenda tutte le misure atte ad evitare rigurgiti e/o allagamenti.
2. Per effetto di questa concessione in deroga, incomberà esclusivamente al titolare dello scarico qualsiasi responsabilità per danni derivati da rigurgiti e/o allagamenti.

Art. 27 - Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti

1. Nei casi d'inadempienza delle norme tecniche da osservare per l'allacciamento, il Sindaco, previa diffida scritta all'interessato, dispone d'ufficio la realizzazione delle relative opere.
2. Fatta salva la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 92, l'interessato è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal Comune.
3. Se la parte interessata non versa la somma dovuta entro dieci giorni dalla data di notifica della relativa liquidazione, si provvede al recupero con la procedura coattiva prevista per le entrate patrimoniali dei Comuni.

Art. 28 - Utilizzo di allacciamento esistente in proprietà privata

Qualora, a giudizio dell'Ufficio tecnico, risultai impossibile o estremamente disagiata per un insediamento o per una sua parte allacciarsi alla fognatura comunale, è consentito, previo accordo con le altre parti interessate, utilizzare i condotti più vicini, fermo restando l'obbligo di sostenere le spese per il loro adeguamento, di contribuire alla loro manutenzione, nonché di realizzare pozzetti d'ispezione nel senso che verrà prescritto dallo stesso Ufficio.

Art. 29 - Allacciamenti provvisori di cantieri e disciplina degli scarichi da edifici con più insediamenti produttivi.

1. Il Sindaco – previo parere del Consorzio nel caso in cui siano interessate fognature comunali collegate ai collettori consortili – può consentire allacciamenti provvisori a servizio di cantieri per la costruzione di nuovi insediamenti, purchè gli scarichi immessi siano tali da rispettare le condizioni previste dall'art. 20.
2. Per ottenere il permesso è necessario che il titolare della Ditta edificatrice presenti la domanda a' sensi dell'art. 22.
3. A richiesta, e semprechè sussistano le condizioni previste dal presente Regolamento in materia di accettazione degli scarichi, il Sindaco potrà consentire allacciamenti definitivi, in modo che siano poi utilizzati dai costruendi insediamenti.
4. Qualora l'edificio in costruzione sia destinato all'insediamento di più unità produttive, il proprietario è tenuto a comunicare al Sindaco, entro 30 giorni dall'ingresso, i dati relativi alle ditte che s'insediano nell'edificio medesimo. Il Sindaco ne dà, a sua volta, comunicazione al Presidente del Consorzio.

5. I titolari delle unità produttive interessate debbono dal canto loro chiedere – nelle forme stabilite dall'art. 17 del presente Regolamento – l'autorizzazione allo scarico.
6. I suddetti titolari sono altresì tenuti, per i rispettivi insediamenti, all'osservanza delle disposizioni dell'art. 41.
7. Per i fabbricati già in essere il Sindaco, sentito il Presidente del Consorzio, darà, caso per caso, le prescrizioni più indicate per normalizzare gli scarichi degli insediamenti produttivi in essi operanti.

Art. 30 - Divieto di estensione degli allacciamenti

I proprietari degli impianti privati di fognatura collegati con la fognatura comunale non possono consentire ad altri di immettere negli impianti stessi i propri scarichi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente Regolamento.

Art. 31 - Riparazione dei condotti di allacciamento

1. Le riparazioni dei condotti di allacciamento ricadenti sul suolo pubblico sono eseguite dal Comune a proprie spese, previa richiesta scritta della parte interessata.
2. Qualora nei condotti si constatassero rotture o ingombri provocati da manomissioni, trascuratezze o trasgressioni al presente Regolamento da parte del privato, sono poste a suo carico le spese occorrenti per le riparazioni, nonché i compensi per le visite tecniche.
3. La liquidazione delle spese e dei compensi è eseguita dall'Ufficio tecnico comunale tramite notifica per iscritto alla parte interessata, che è tenuta al versamento della relativa somma entro dieci giorni dalla data di notifica; in difetto, il pagamento è conseguito con la procedura coattiva prevista per le entrate patrimoniali dei Comuni.

Art. 32 - Messa fuori uso di vecchi allacciamenti

Qualora, a causa della demolizione di edifici, vengano messi fuori uso allacciamenti esistenti, il proprietario ha l'obbligo di comunicarlo al Sindaco e di sigillare il condotto di allacciamento alla fognatura comunale secondo tempi e modalità stabiliti dall'Ufficio tecnico comunale.

Art. 33 - Oneri dei lavori di allacciamento

1. Se l'allacciamento alla fognatura comunale sul suolo pubblico viene eseguito dal Comune, direttamente o mediante impresa di fiducia, il privato interessato è tenuto al versamento di una somma quale anticipo sulle spese, il cui importo è fissato nel permesso di allacciamento.
2. Ad allacciamento eseguito, il Comune provvede alla notifica della eventuale somma a conguaglio calcolata sulla base del consuntivo delle opere.
3. Il rimborso dell'eventuale differenza a favore del privato è disposto d'ufficio.

Art. 34 - Divieto di manomissione dei pubblici condotti

Nessuno e per nessun motivo può manomettere i condotti di fognatura e di tombinatura senza la preventiva autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 35 - Proprietà delle opere di allacciamento

Le opere di allacciamento esistenti tra la rete di pubblica fognatura e gli impianti privati di fognatura interni agli insediamenti sono di proprietà comunale per la parte ricadente sul suolo pubblico e di proprietà privata per la parte rimanente.

CAPO III - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA NEGLI INSEDIAMENTI

Art. 36 - Realizzazione degli impianti privati di fognatura

1. Gli impianti privati di fognatura negli insediamenti devono essere realizzati in modo tale da consentire la raccolta ed il convogliamento separato delle acque usate e delle acque meteoriche.
2. E' ammesso un solo punto di scarico per ciascuna delle reti interne agli insediamenti.
3. Ogni rete deve essere dotata di cameretta di controllo ubicata immediatamente a monte del condotto di allacciamento, avente le caratteristiche fissate dal successivo art. 39.
4. Se non esiste una pendenza naturale fino alla fognatura comunale, il Sindaco può consentire la realizzazione di impianti di sollevamento, da effettuarsi con tutti gli accorgimenti tecnici atti ad evitare rigurgiti o inconvenienti di qualsiasi altra natura al regolare funzionamento della fognatura stessa.
5. Ogni qualsiasi responsabilità per danni causati da rigurgiti e/o da allagamenti ricade esclusivamente sul titolare dello scarico.

6. In relazione all'esistenza di particolari situazioni negli insediamenti il Sindaco può concedere specifiche deroghe agli obblighi previsti dai precedenti commi 1 e 2.

Art. 37 - Esecuzione degli impianti privati di fognatura esternamente agli edifici

1. I tubi per il convogliamento degli scarichi all'esterno degli edifici devono essere realizzati con materiali impermeabili, resistenti alla corrosione chimica e dotati di buona resistenza meccanica.
2. Sono ammessi il grès, il PVC pesante ed altri materiali speciali aventi idonee caratteristiche fisico-chimiche; in particolare, devono essere resistenti alla pressione esterna del terreno e di eventuali sovraccarichi.
3. I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette con giunti e chiusure a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite alle pressioni alle quali potessero essere soggetti per effetto del funzionamento della fognatura.
4. I tratti orizzontali nei tubi di scarico devono avere pendenza minima del 3 per mille.
5. I tubi devono essere collocati in opera lontani dalle tubazioni dell'acqua potabile e in modo tale da garantire la continuità della tenuta dei giunti.

Art. 38 - Esecuzione degli impianti privati di fognatura negli edifici

1. I tubi per il convogliamento delle acque usate dall'interno degli edifici devono essere realizzati con materiali impermeabili, resistenti alla corrosione chimica e dotata di buona resistenza meccanica, quali ad es. il grès e il PVC pesante.
2. Gli apparecchi igienico-sanitari devono essere dotati di ventilazione secondaria ed adeguatamente sifonati, in modo da evitare l'emissione di cattivi odori provenienti dalla fognatura.
3. I tubi per il convogliamento delle acque meteoriche devono servire esclusivamente per questo scopo ed essere realizzati in lamiera zincata, in PVC pesante od in altri materiali che abbiano idonee caratteristiche.
4. Tutto l'impianto deve essere adeguatamente dimensionato e realizzato a perfetta tenuta e in modo che non si creino ingorghi di qualsiasi natura.

Art. 39 - Cameretta di controllo

1. L'impianto privato di fognatura, salvo diversamente prescritto in relazione alla natura degli scarichi, deve essere collegato al condotto di allacciamento con l'interposizione di tre pezzi speciali in apposita cameretta di controllo, come da disegno allegato sotto E, da realizzarsi sul suolo privato a cura e spese della parte interessata.
2. Il sifone intercettatore deve essere provvisto di tubo di ventilazione, con presa d'aria posta al di sopra di abitazioni o terrazzi accessibili.
3. Al fine di consentire operazioni d'ispezione o di prelievo dei campioni la cameretta deve essere a tenuta stagna e facilmente accessibile, nonché avere dimensione minima di cm. 45x45 e profondità in funzione di quella della fognatura comunale.
4. La cameretta deve altresì essere idonea a contenere, opportunamente protette e non suscettibili di manomissioni, le apparecchiature di analisi eventualmente prescritte dal Comune o dal Consorzio.
5. La cameretta e le apparecchiature contenute devono essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese del titolare dello scarico.

Art. 40 - Doccioni di facciata

1. I pluviali delle pareti degli edifici esistenti sulla pubblica via devono essere allacciati, ove possibile, direttamente alla fognatura comunale.
2. L'interruzione idraulica a sifone è obbligatoria quando esistano abitazioni o terrazzi accessibili al di sopra della grondaia.
3. Salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento edilizio, i pluviali devono essere incassati nelle facciate fino ad un'altezza di m. 4 dalla quota del piano marciapiede, così da non sporgere in alcun modo.

Art. 41 - Edifici o aree con più insediamenti

I titolari degli scarichi classificati nelle categorie B2, C o D e degli scarichi di insediamenti produttivi allocati in un unico edificio o nella stessa area sono obbligati a:

- a) misurare il prelievo dell'acqua, realizzando separati e distinti allacciamenti alla rete dell'acqua potabile con regolare contatore;
- b) consentire il controllo degli scarichi, anche realizzando separati e distinti condotti di convogliamento nella fognatura comunale.

Art. 42 - Disattivazione delle fosse biologiche

1. Le fosse biologiche devono essere disattivate qualora si renda possibile l'allacciamento dei relativi scarichi alla fognatura collegata al collettore del Consorzio,.
2. Tuttavia, qualora il condotto di fognatura comunale non sia in grado, per tipo, sezione e/o pendenza, di ricevere acque usate non sedimentate, il Sindaco, previo parere del Consorzio, in deroga a quanto previsto dal precedente primo comma, può consentire il mantenimento o la costruzione di fosse biologiche idonee a trattenere e a degradare le sostanze solide grossolane che potrebbero determinare occlusioni, anche parziali, nei condotti fognari.

Art. 43 - Controllo dei lavori inerenti impianti privati di fognatura

1. Le parti interessate devono denunciare per iscritto al Comune, con un anticipo di almeno 3 giorni, l'inizio dei lavori di realizzazione, di modifica o di rimozione degli impianti privati di fognatura, indicando il nome dell'impresa incaricata.
2. Qualora, a motivo di pericolo in caso di ritardo, i lavori debbano essere avviati immediatamente, il loro inizio deve essere denunciato per iscritto entro le 24 ore.
3. Il controllo dei lavori spetta all'Ufficio tecnico comunale.
4. I condotti possono essere coperti solo con il preventivo assenso dell'Ufficio tecnico comunale; in caso contrario, su ordine dell'Ufficio stesso, devono essere scoperti.
5. Eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati entro il termine fissato dal Sindaco; ad eliminazione avvenuta, la parte interessata avverte l'Ufficio tecnico comunale per la successiva verifica di congruità.
6. La responsabilità della progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto è a carico della parte interessata, dell'impresa incaricata e del progettista-direttore dei lavori.

Art. 44 - Sopralluogo tecnico agli impianti privati di fognatura

1. Entro 15 giorni dalla ultimazione delle opere riguardanti gli impianti privati di fognatura la parte interessata deve presentare al Comune richiesta di sopralluogo tecnico.
2. Il sopralluogo consisterà nella verifica della congruità delle opere in relazione alle disposizioni del presente Regolamento e al progetto approvato, nonché della correttezza di esecuzione e di funzionamento, fermo comunque che il Comune non assume alcuna responsabilità in proposito.
3. In mancanza della richiesta di sopralluogo, il Comune procede d'ufficio, addebitando alla parte interessata le conseguenti spese.
4. Nel caso di insufficiente o imperfetta esecuzione degli impianti privati di fognatura, accertata in sede di sopralluogo, non può esserne consentita l'utilizzazione sino a quando non sia stata ripristinata, entro il termine fissato dal Sindaco, la regolarità della situazione.

Art. 45 - Ritardi nell'esecuzione degli impianti privati di fognatura

1. Qualora, per cause giustificate ed accertate dal Sindaco, non sia stato realizzato l'impianto privato di fognatura, viene ugualmente eseguita la presa dei condotti di allacciamento sul suolo pubblico sino al limite della proprietà privata interessata.
2. L'allacciamento di cui al primo comma viene chiuso e piombato sino a quando saranno ultimate, controllate ed approvate dall'Ufficio comunale le opere relative all'impianto privato di fognatura.

Art. 46 - Controllo degli impianti privati di fognatura

1. Il Comune ed il Consorzio hanno la facoltà di effettuare in ogni momento controlli sugli impianti privati di fognatura.
2. A tale scopo, agli incaricati del Comune e del Consorzio deve essere assicurato l'accesso agli impianti privati e devono essere fornite tutte le informazioni richieste.
3. I privati interessati sono avvisati delle visite con congruo anticipo. A meno che non si tratti di effettuare i controlli sulla regolarità degli scarichi nell'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 5 e 7.

Art. 47 - Pulizia e manutenzione degli impianti privati di fognatura

1. Gli impianti privati di fognatura devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e puliti con frequenza adeguata.
2. Le parti specifiche, quali camerette, sifoni, ecc., devono essere frequentemente pulite in modo tale che le sostanze depositate non siano soggette a putrefazione e/o non provochino impedimenti al regolare flusso delle acque di scarico.

Art. 48 - Semplificazioni e miglioramenti

Il Sindaco può consentire varianti alle singole prescrizioni riguardanti l'esecuzione degli impianti privati di fognatura al fine di introdurre, in relazione alle specifiche situazioni, semplificazioni e miglioramenti esecutivi e gestionali.

Art. 49 - Rimozione degli apparecchi fuori uso

Gli apparecchi di scarico non più utilizzati devono essere rimossi ed i loro condotti di scarico ermeticamente chiusi.

CAPO IV - MODALITA' PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA ESTERNA

Art. 50 - Obbligo di realizzazione degli impianti privati di fognatura esterna

1. I proprietari delle strade e piazze private sono obbligati a realizzare la fognatura lungo le strade e le piazze stesse e ad effettuare l'allacciamento alla fognatura comunale, qualora le aree interessate vengano a ricadere all'interno delle zone fognate individuate ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della legge regionale n. 62/85.
2. Nel caso in cui i proprietari non vi provvedano entro il termine stabilito dal Sindaco, questi disporrà per l'esecuzione delle opere, ponendo a loro carico le relative spese proporzionalmente alle superfici coperte e pavimentate servite dalla costruendo fognatura.
3. I condotti di allacciamento degli insediamenti all'impianto privato di fognatura esterna sono da considerare come parte della rete di fognatura interna degli insediamenti stessi e conseguentemente soggetti alle disposizioni del Capo III.

Art. 51 - Progettazione degli impianti

1. L'impianto privato di fognatura esterna è realizzato previa autorizzazione del Sindaco sulla base di un progetto esecutivo predisposto a cura e spese dei proprietari o aventi titolo.
2. Il progetto, da consegnare al Comune in duplice copia, deve comprendere la seguente documentazione:
 - a) planimetria in scala 1:200 dell'area da servire con indicati gli edifici esistenti o da costruire, le strade e le aree pavimentate con le caratteristiche delle pavimentazioni, le aree a verde, ecc.;
 - b) planimetria in scala 1:200 o superiore con indicate la rete di progetto completa dei condotti (con la precisazione dei materiali, dei diametri e delle pendenze), le camerette di raccordo e di ispezione, le caditoie, ecc.;
 - c) particolari in scala 1:50 e 1:100 dei condotti e dei manufatti;
 - d) prezzi unitari, qualora espressamente richiesti dal Comune;
 - e) computo metrico estimativo, qualora espressamente richiesto dal Comune;
 - f) relazione tecnica contenente i calcoli idraulici.

Art. 52 - Caratteristiche dei condotti

1. Le canalizzazioni ed i relativi manufatti devono essere impermeabili sia alla penetrazione di acqua dall'esterno, sia alla fuoriuscita di acque di rifiuto dal loro interno.
2. La forma delle canalizzazioni sarà quella dettata dalle necessità di natura idraulica, con preferenza per i condotti a sezione ovoidale o circolare.
3. La pendenza delle canalizzazioni deve essere tale da garantire il loro autolavaggio.

Art. 53 - Camerette di raccordo e ispezione

1. Negli incroci tra canalizzazioni deve essere prevista una cameretta di raccordo e ispezione.
2. Camerette di semplice ispezione devono comunque essere previste a distanza massima di m. 40 per i condotti non percorribili e di m. 60 per gli altri.
3. Prima dell'immissione nella fognatura comunale deve essere realizzata una cameretta per il controllo delle acque di rifiuto, salvo che si tratti di fognatura esclusivamente a servizio delle acque meteoriche o per la quale sia prevista la cessione al Comune.

Art. 54 - Raccolta e allontanamento delle acque meteoriche da strade e piazze

Per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche delle strade e delle piazze devono essere adottate caditoie stradali a griglia (in sede stradale) o a bocca di lupo (sotto marciapiede), collegate alla fognatura con condotti del diametro di 15 cm.; l'attacco tra caditoia e condotto deve avvenire tramite tenuta idraulica.

Art. 55 - Costruzione e vigilanza degli impianti

1. La costruzione degli impianti privati di fognatura esterna e la relativa spesa competono ai proprietari degli impianti stessi.

2. Il Comune esercita la sorveglianza tramite il proprio Ufficio tecnico.

56 - Manutenzione degli impianti

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti privati di fognatura esterna spetta ai relativi proprietari.
2. Gli impianti ceduti al Comune saranno dallo stesso gestiti a sue spese.

CAPO V - CANONI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 57 - Ambito di applicazione dei canoni per il servizio di fognatura e depurazione

1. I titolari degli scarichi degli insediamenti civili e degli insediamenti produttivi, allacciati alla fognatura comunale e/o ai collettori consortili, sono tenuti a corrispondere agli enti gestori del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico un canone nella misura, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e dalla legge regionale 30 maggio 1981, n. 25. (1)¹¹
2. Il canone è dovuto esclusivamente dagli utenti del servizio di fognatura.
3. L'ente gestore del servizio di fognatura è il Comune.
4. L'ente gestore dei servizi inerenti il collettamento intercomunale, la depurazione e lo scarico finale è il Consorzio provinciale.

Art. 58 - Canoni per il servizio di fognatura a carico degli insediamenti civili

1. Entro il termine ed i limiti stabiliti dalla legislazione vigente, il Comune adotta annualmente apposita delibera per l'adeguamento del canone per il servizio di raccolta delle acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti civili.
2. Il canone per il servizio di collettamento intercomunale, di depurazione e di scarico finale delle acque è stabilito con proprio provvedimento dal Consorzio provinciale.
3. L'accertamento e la riscossione dei canoni sono effettuati dall'Ente gestore del pubblico servizio di acquedotto, secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del D.L. n. 38/81, convertito con legge n. 153/81.
4. Per gli insediamenti civili che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, ferme comunque restando le disposizioni previste dall'art. 10 della legge 650/79 (2), l'accertamento e la riscossione sono effettuati dal Comune anche per la parte di competenza consortile, salvo riparto a' sensi dell'art. 60.

Art. 59 - Canone per il servizio di fognatura a carico degli insediamenti produttivi

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.L. n. 38/81, convertito in legge n. 153/81, entro il 31 ottobre di ciascun anno il Comune adotta apposita delibera ai fini dell'applicazione del canone per il servizio di raccolta delle acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti produttivi.
2. Per la determinazione delle inerenti tariffe, per gli accertamenti ed i controlli e per la riscossione delle somme dovute, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge regionale n. 25/81.
3. Richiamato l'art. 2, n. 3 del Regolamento consorziale in ordine alle funzioni formalmente delegate dal Comune al Consorzio in materia di applicazione dei canoni e delle tariffe previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni (calcolo delle singole tariffe, predisposizione meccanografica dei tabulati e degli avvisi di pagamento, sia per la liquidazione dei canoni che per gli eventuali successivi accertamenti, assistenza amministrativa e legale in sede di contenzioso, ecc.), all'esercizio di questo servizio provvede il Consorzio provinciale.
4. L'onere del servizio così delegato è a carico del bilancio del Consorzio.

Atrt. 60 - Ripartizione dei proventi dei canoni

1. I canoni previsti dal presente Capo sono attribuiti pro-quota al Comune e al Consorzio, secondo la ripartizione stabilita dalla legislazione vigente in relazione ai servizi rispettivamente prestati.
2. Il Comune trattiene gli importi dei canoni relativi al servizio di fognatura e versa al Consorzio quelli relativi ai servizi di collettamento intercomunale, depurazione e scarico finale entro 60 giorni dalla loro riscossione.

(1) V. anche circolare del Ministero delle finanze 10/12/1981, n. 8 (in supplemento della G.U. n. 355 del 29.12.1981).

(2) Art. 10 legge 650/79: "Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate e farne denuncia ai competenti uffici delle Province, dei Consorzi e dei Comuni con periodicità non superiore all'anno.

TITOLO III
DISPOSIZIONI SUGLI SCARICHI AVENTI RECAPITI DIVERSI DALLA PUBBLICA FOGNATURA
E DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I

Art. 61 - Generalità (1)¹²

Gli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo sono disciplinati dalla legge regionale 27 maggio 1985, n. 62, della quale il presente Titolo costituisce la pratica esplicitazione relativamente alle realtà del territorio dell'Alto Lambro, salvi gli aggiornamenti che si renderanno necessari per effetto dei preannunciati provvedimenti amministrativi regionali (2).

CAPO II - SCARICHI CIVILI IN ACQUE SUPERFICIALI E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO

Art. 62 - Divieto di scarichi in zone non servite da pubblica fognatura

1. Non possono essere attivati nuovi scarichi aventi recapito:
 - **se di cat. A:** in corpi d'acqua superficiali;
 - **se di cat. B e D:** sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nelle zone ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali determinate dal Comune. La delimitazione di tali zone esplica efficacia anche agli effetti dei successivi articoli (3);
 - **se di cat. C:** sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.
2. Gli scarichi in atto nei recapiti ammessi sono disciplinati dagli articoli che seguono. (4)

Art. 63 - Scarichi della Cat. A in zone non servite dalla pubblica fognatura.

Gli scarichi degli insediamenti civili della cat. A in zone non servite dalla pubblica fognatura sono soggetti alla seguente disciplina:

- 1) se nuovi, fermi i divieti di cui all'art. 62, sono ammessi esclusivamente con recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto, fin dalla loro attivazione, delle norme tecniche stabilite dalla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- 2) se in atto:
 - a) nel caso in cui abbiano recapito in corpi d'acqua superficiali, devono essere disattivati entro il 1° settembre 1990 e convogliati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, con l'osservanza delle norme tecniche di cui alla predetta deliberazione del Comitato Interministeriale;
 - b) nel caso in cui abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, debbono essere adeguati entro il 1° settembre 1988 alle norme tecniche della medesima deliberazione del Comitato Interministeriale.

Art. 64 - Scarichi della Cat. B in zone non servite dalle pubbliche fognature

Gli scarichi degli insediamenti civili della cat. B in zone non servite dalla pubblica fognatura sono soggetti alla seguente disciplina:

- 1) se nuovi, fermi i divieti di cui all'art. 62, sono ammessi esclusivamente:
 - a) in corpi d'acqua superficiali, nel rispetto, fin dalla loro attivazione, dei limiti di accettabilità della Tabella 1 riportata in calce al presente articolo, nonché, qualora si tratti di scarichi provenienti da insediamenti adibiti allo svolgimento di attività sanitaria, previo trattamento di disinfezione;

(1) In merito alle disposizioni del presente Titolo si richiamano le Note introduttive del Presidente del Consorzio e l'annotazione in calce all'art. 1.

(2) Dato il carattere particolare di questa serie di scarichi non si è ritenuto di predisporre alcun formulario (per le domande, per la scheda tecnica, per i disegni, ecc.) Sarà l'Ufficio comunale a dare, caso per caso, le istruzioni più opportune tenendo naturalmente presenti le disposizioni della L.R. 62/85 e dello stesso Regolamento comunale. Anche il deposito in conto spese andrà determinato in rapporto alla complessità dell'istruttoria.

(3) A' sensi del 2° comma dell'art. 3 della L.R. 62/85, il Comune, entro il mese di febbraio del 1986, deve aver determinato le zone ubicate in prossimità di corsi d'acqua superficiali nelle quali sono interdetti gli scarichi.

(4) In ordine alle penalità per infrazioni a queste regole vedasi l'art. 21 della legge 319/76 (arresto da due mesi a due anni ed ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000). A sua volta la L.R. 62/85 (art. 39) commina sanzioni pecuniarie da L. 5.000.000 a L. 15.000.000 e da L. 10.000.000 a L. 20.000.000 per l'attivazione di nuovi scarichi con recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo rispettivamente di Cat. C e produttivi.

- b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nel rispetto, fin dalla loro attivazione, delle norme tecniche stabilite con deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- 2) se in atto:
- a) nel caso in cui abbiano recapito in corpi d'acqua superficiali, entro il 1° settembre 1990 devono essere adeguati ai limiti di accettabilità della medesima Tabella 1, nonché, qualora si tratti di scarichi provenienti da insediamenti adibiti allo svolgimento di attività sanitaria, essere sottoposti a trattamento di disinfezione;
- b) nel caso in cui abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo:
- nelle zone ubicate in prossimità dei corpi d'acqua superficiali, determinate ai sensi dell'art. 62, devono essere adeguati entro il 1° settembre 1990 alle disposizioni previste dalla lettera a) del presente punto 2. Termini più brevi possono essere stabiliti dal Sindaco con provvedimento da notificarsi all'interessato, assegnando comunque almeno sei mesi per l'adempimento;
 - nelle zone non ubicate in prossimità dei corpi di acqua superficiali, devono essere adeguati entro il 1° settembre 1988 alle norme tecniche stabilite dalla predetta deliberazione del Comitato Interministeriale.

TABELLA 1 - Limiti di accettabilità per scarichi della cat. B per le fattispecie disciplinate dall'art. 64:

Parametri	Concentrazioni
Materiali sedimentabili (mg / l)	0,5
BOD (mg / l)	80
COD (mg / l)	200

Per tutti gli altri parametri contemplati dalla Tabella A, allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, valgono i limiti ed i criteri ivi stabiliti.

Art. 65 - Scarichi della Cat. C zone non servite dalle pubbliche fognature

Gli scarichi della cat. C in zone non servite dalle pubbliche fognature sono soggetti alla seguente disciplina:

- 1) se nuovi, sono ammessi esclusivamente con recapito in corpi d'acqua superficiali a condizione che, sin dalla loro attivazione, siano osservati i limiti di accettabilità della Tabella 2, riportata in calce al presente articolo;
- 2) se in atto:
- a) nel caso in cui abbiano recapito in corpi d'acqua superficiali, devono essere adeguati, entro il 1° settembre 1988, ai limiti d'accettabilità della Tabella 2;
- b) nel caso in cui abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo sono disciplinati, unitamente agli insediamenti da cui derivano acque di rifiuto, dalle norme sulla tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento di cui al Capo III.

TABELLA 2 - Limiti d'accettabilità per scarichi delle cat. C e D per le fattispecie disciplinate dagli artt. 65 e 66

- a) Per il fosforo sono da osservare i seguenti limiti:
- 0,5 mg / l per scarichi recapitati nei laghi e nei loro immissari, ovvero sul suolo e negli strati superficiali del suolo. In zone appartenenti al bacino ideologico dei laghi entro la fascia di 1 km dalla linea di costa degli stessi;
 - 10 mg / l per scarichi recapitati in corpi d'acqua superficiali diversi dai laghi e dai loro immissari, ovvero sul suolo e negli strati superficiali del suolo in zone esterne alle parti delle fasce di 1 km dalla linea di costa dei laghi, ricomprese nel bacino idrologico degli stessi.
- b) Per tutti gli altri parametri contemplati dalla Tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, valgono i limiti ed i criteri ivi stabiliti.

Art. 66 - Scarichi della Cat. D in zone non servite dalle pubbliche fognature

Gli scarichi della cat. D in zone non servite dalle pubbliche fognature sono soggetti alla seguente disciplina:

- 1) se nuovi, fermi restando i divieti di cui all'art. 62, sono ammessi esclusivamente:
- a) nel caso in cui abbiano recapito in corpi d'acqua superficiali, nel rispetto, dalla loro attivazione, dei limiti d'accettabilità della Tabella 2, riportata in calce all'art. 65;
- b) nel caso in cui abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nel rispetto, sin dalla loro attivazione, dei limiti d'accettabilità dell'anzidetta Tabella, nonché delle norme tecniche della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.
- 2) Se in atto:
- a) nel caso in cui abbiano recapito in corpi d'acqua superficiali, devono essere adeguati, entro il 1° settembre 1988, ai limiti d'accettabilità nell'anzidetta Tabella 2;

- b) nel caso in cui abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo:
- nella zone ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali determinate ai sensi dell'art. 62, devono essere recapitati negli stessi previo adeguamento ai limiti d'accettabilità della già citata Tabella 2 entro il 1° settembre 1988. Termini più brevi possono essere stabiliti dal Sindaco con provvedimento da notificarsi all'interessato, assegnando comunque almeno sei mesi per l'adempimento;
 - nelle zone non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali devono essere adeguati entro il 1° settembre 1988 ai limiti d'accettabilità della medesima Tabella 2, nonché alle norme tecniche stabilite dalla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 67 - Competenze al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e nei corpi d'acqua superficiali – Adempimenti per le autorizzazioni.

1. Gli scarichi aventi recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo sono autorizzati dal Sindaco.
2. Gli scarichi aventi recapito in corpi d'acqua superficiali sono autorizzati dal Presidente del Comitato di gestione dell'U.S.S.L. n. 60 (1).¹³
3. **Disposizioni per gli scarichi in essere** (aut. Provv.).
Salva l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 91 – comma 2. – per omessa denuncia (2)¹⁴, i titolari di scarichi che – alla data di entrata in vigore del presente Regolamento – hanno recapito in corpi d'acqua superficiali, sul suolo, o negli strati superficiali del sottosuolo, debbono regolarizzare la loro posizione presentando – con le modalità che verranno loro indicate dal competente ufficio del Comune o dell'U.S.S.L. – domanda dentro il 31/12/1990 all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, nel senso previsto dall'art. 15 della legge 319/76 (3).¹⁵
4. L'autorità rilascia entro un anno l'autorizzazione provvisoria allo scarico alle condizioni indicate nei commi successivi. Trascorso tale termine l'autorizzazione s'intende tacitamente concessa.
5. **Disposizioni per nuovi scarichi** (aut. Provv.).
Per i nuovi scarichi con recapito in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, l'autorità competente – prima di rilasciare l'autorizzazione provvisoria allo scarico – accerta che si sia provveduto alla realizzazione dei presidi depurativi eventualmente necessari ai fini dell'osservanza dei limiti d'accettabilità previsti dalla L.R. 62/85 e dalle altre prescrizioni contenute nella legge stessa e nel presente Regolamento.
In caso di esito negativo dell'accertamento, l'interessato dovrà provvedere alla realizzazione di tali presidi e di quegli altri interventi che siano capaci di conseguire tale risultato.
Riconosciuta, d'ufficio, la validità delle misure così realizzate dall'interessato ai fini anzidetti, l'autorità rilascia l'autorizzazione provvisoria allo scarico e, contestualmente, l'autorizzazione all'abitabilità ovvero all'agibilità.
6. Su motivata domanda del titolare del nuovo scarico, l'autorità competente può consentire provvisoriamente l'attivazione dello scarico per la messa a punto dei presidi depurativi e degli altri interventi progettati; tale dilazione, peraltro, non potrà superare tre mesi dall'attivazione anzidetta, prorogabili di non oltre due mesi in via eccezionale e per comprovate ragioni.
7. La disciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto anzidetta è definita dall'autorità competente, in relazione alla natura dello scarico e alle caratteristiche del recapito finale.
8. **Autorizzazioni definitive**
Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando sia stato accertato dal P.M.I.P., per il tramite dell'U.S.S.L. n. 60, che lo scarico rispetta i parametri anzidetti e le altre condizioni stabilite dall'autorità concedente.

CAPO III - TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO

Art. 68 - Ambiti d'applicazione: scarichi degli insediamenti produttivi e scarichi di categoria C

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli insediamenti produttivi ed agli insediamenti con scarichi di categoria C.
2. Restano soggetti alla disciplina di cui al Titolo II:

(1) Va indicata l'U.S.S.L. di appartenenza.

(2) Va qui rilevato che l'art. 39, n. 5, della L.R. 62/85 commina la contravvenzione da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 ai titolari degli scarichi degli insediamenti civili per l'inosservanza dell'obbligo della denuncia che andava effettuata tra il 1/9/1985 ed il 31/8/1986.

(3) Art. 15 della legge 319/76: "I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature sono tenuti a denunciare la loro posizione all'autorità comunale nei modi e nei tempi da essa disposti.". Omissis

- a) gli scarichi assimilati a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi ai sensi del 2° comma dell'art. 10;
- b) gli scarichi di acque di rifiuto provenienti dai servizi igienico-sanitari, dalle mense, dalle cucine e dalle abitazioni di servizio degli insediamenti di cui al precedente comma, purchè vengano convogliati e recapitati con opere di smaltimento indipendenti.

Art. 69 - Divieti e obblighi per nuovi scarichi

Non possono essere attivati nuovi scarichi provenienti da insediamenti – anche già esistenti – produttivi o di cat. C con recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo; è fatto obbligo di recapitare tali scarichi nelle pubbliche fognature, nelle zone che ne sono servite o, in mancanza, nei corpi d'acqua superficiali, sotto l'osservanza del presente Regolamento.

Art. 70 - Scarichi in atto in zone non servite da pubbliche fognature (1)¹⁶

1. Salve le disposizioni sullo smaltimento di acque meteoriche e delle acque di prima pioggia e di lavaggio (artt. 14, 72 e 73), gli scarichi appartenenti alla cat. C e quelli provenienti dagli insediamenti produttivi recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, in zone non servite da pubbliche fognature, sono soggetti alla seguente disciplina:
 - a) se recapitano nelle zone in prossimità di corpi d'acqua superficiali, delimitate ai sensi dell'art. 62, devono essere disattivati entro il 31/12/1990 e recapitati nei corpi idrici stessi, nel rispetto, se trattasi di scarichi da insediamenti produttivi, dei limiti d'accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, ovvero, se trattasi di scarichi di categoria C, nei limiti di accettabilità di cui alla Tabella 2 riprodotta in calce all'art. 65;
 - b) se recapitano in zone non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali devono essere disattivati entro il 1° settembre 1989.
2. Termini inferiori possono essere stabiliti dal Sindaco con provvedimenti da notificarsi all'interessato, assegnando comunque almeno sei mesi per l'adempimento.

Art. 71 - Obblighi particolari per i titolari degli scarichi da disattivare

1. Resta fermo l'obbligo per i titolari degli scarichi da disattivare di rispettare, sino alla disattivazione, le disposizioni di cui al punto 3) dell'art. 12 ed al punto 3) dell'art. 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Tale obbligo si applica anche agli scarichi di categoria C.
2. Il Sindaco, qualora venga accertata la non conformità degli scarichi a tali disposizioni, entro quindici giorni dal ricevimento dei risultati dell'accertamento ne dispone la chiusura entro il termine perentorio di un mese e, in caso di inottemperanza, provvede d'ufficio con esecuzione a spese dell'inadempiente.
3. La riattivazione degli scarichi potrà avvenire solo a seguito di revoca della disposta chiusura, una volta accertata l'avvenuta realizzazione degli interventi idonei a regolarizzarli.

Art. 72 - Smaltimento delle acque meteoriche

1. I nuovi insediamenti con scarichi di cat. C ed i nuovi insediamenti produttivi possono recapitare sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo le acque meteoriche, previa separazione delle acque di prima pioggia, come definite dall'art. 20, comma 2, della L.R. 62/85, purchè esse vengano convogliate e recapitate con opere di smaltimento indipendenti e tali da consentire il prelievo di campioni ai fini dei controlli integrativi previsti dall'art. 76.
2. Negli insediamenti già esistenti, le opere indipendenti di convogliamento e di smaltimento di cui al precedente comma, che non siano state ancora realizzate, devono esserlo entro il 31/12/1990 dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Una scadenza più ravvicinata può essere stabilita dal Sindaco con provvedimento da notificarsi all'interessato, assegnando comunque almeno sei mesi per l'adempimento.
4. Resta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria per il mancato adeguamento – che andava eseguito entro il 1° settembre 1987 – delle opere di convogliamento e di smaltimento, prevista dall'art. 39, n. 6, lett. f) della L.R. 62/85.

Art. 73 - Smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio

1. Previa realizzazione di opere di convogliamento e smaltimento indipendenti, nelle zone non servite da pubbliche fognature e non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali, le acque di prima pioggia e quelle di lavaggio delle superfici – quali pavimenti, cortili, piazzali e di qualsiasi altra area interna ed esterna degli insediamenti produttivi e di Cat. C – possono essere recapitate sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nel rispetto delle

⁽¹⁾ Per le zone servite dalla pubblica fognatura si rimanda all'art. 16 della L.R. 62/85 ai sensi della quale questi scarichi andavano disattivati e allacciati alla fognatura entro il 1° settembre 1987.

disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e previ opportuni trattamenti che, in attesa delle direttive regionali (1),¹⁷ l'U.S.S.L. ed il Sindaco avranno concertato caso per caso, sentito, laddove occorra, il P.M.I.P..

2. I trattamenti dovranno tener conto della tipologia dell'attività esercitata dagli insediamenti interessati e dovranno essere attuati entro la scadenza fissata nel provvedimento da notificare all'interessato.

Art. 74 - Bonifica dei terreni e delle opere interessate dallo smaltimento degli scarichi

1. I titolari degli insediamenti produttivi e di quelli di Cat. C aventi scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo devono provvedere a loro cura e spese alla bonifica dei terreni e delle superfici drenanti delle opere utilizzate per la dispersione.
2. La bonifica deve essere eseguita con frequenza almeno annuale e deve comprendere l'aspirazione dei liquami non percolati, l'asportazione dei fanghi e delle melme ed il rinnovo del materiale drenante; la prima bonifica deve essere operata entro sei mesi.
3. In caso di cessazione o disattivazione dello scarico, per qualsiasi causa, entro il termine di due mesi dalla data della cessazione stessa, i titolari debbono ripristinare anche i luoghi interessati dalle opere utilizzate per la dispersione, secondo modalità che il Sindaco prescrive anche per impedire l'ulteriore utilizzazione delle opere stesse; a tal fine essi sono tenuti a comunicare al Sindaco, almeno un mese prima, la data dei lavori di bonifica.
4. I materiali residuati dalle operazioni di bonifica devono essere smaltiti osservando le disposizioni di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 75 - Divieto di smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di particolari tipi di rifiuti

1. Non possono essere scaricati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo – neppure previo trattamento – bagni esausti, soluzioni concentrate, acque di spurgo e di eluizione, acque di rifiuto che vengano riutilizzate più volte nei processi di lavorazione o che comunque, in relazione ai processi in atto, non debbano essere scaricate con continuità dopo l'impiego.
2. Tali rifiuti devono essere ricevuti nelle pubbliche fognature, comunali o consortili, e nell'impianto di depurazione intercomunale di San Rocco di Monza, purchè si osservi, indipendentemente dall'insediamento da cui i rifiuti provengono, il presente Regolamento, i limiti di accettabilità ed il Regolamento del Consorzio, nonché le modalità di cui al quarto e quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1981, n. 25 (2).¹⁸
3. Nei casi in cui vengano recapitati nelle anzidette pubbliche fognature i rifiuti di cui al precedente comma devono essere smaltiti osservando le disposizioni di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
4. I rifiuti che si producono separatamente, o che possano essere agevolmente separati nel corso del processo di lavorazione, ovvero quelli per il cui allontanamento il processo stesso non prevede l'impiego di acqua, non possono essere immessi nelle fognature interne agli insediamenti.
5. Gli insediamenti esistenti debbono adeguare i loro scarichi alle disposizioni del presente articolo entro mesi.

Art. 76 - Controlli diretti sui terreni e sulle opere utilizzate per la dispersione degli scarichi

1. Gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo sono assoggettati a controlli integrativi, rispetto a quelli previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, per quanto riguarda le acque di scarico in corso di spandimento o di dispersione, i fanghi e le melme eventualmente depositatisi sulle superfici drenanti, la relativa eventuale vegetazione, i terreni interessati dal drenaggio, nonché le opere utilizzate per la dispersione.
2. Ai controlli provvede su richiesta del Sindaco o di propria iniziativa, l'U.S.S.L. 60 la quale può avvalersi del P.M.I.P..
3. Qualora gli accertamenti analitici evidenzino la presenza di sostanze che possano, per tipo o quantità, risultare dannose o pericolose per le acque sotterranee, su proposta dell'U.S.S.L., il Sindaco, previa diffida, prescrive la disattivazione dello scarico fissandone i relativi termini.
4. In caso di mancata disattivazione, il Sindaco stesso provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

(1) V. art. 20, comma 3., della L.R. 62/85.

(2) Art. 4 L.R. 25/81⁴. Ai fini di cui alla presente legge non sono considerati utenti del pubblico servizio i soggetti che, specificatamente autorizzati, conferiscono acque di rifiuto alla pubblica fognatura o ai pubblici impianti di depurazione con mezzi o collegamenti mobili e con carattere di saltuarietà od occasionalità.

5. I corrispettivi dovuti dai soggetti di cui al precedente comma sono determinati dagli enti gestori, che disciplinano inoltre le modalità e le cautele da osservare nel conferimento.

Art. 77 - Prescrizioni tecniche per la movimentazione, lo stoccaggio ed il deposito di materie prime, prodotti intermedi e rifiuti

1. In attesa del Regolamento regionale previsto dall'art. 24 della L.R. 62/85, al fine di evitare danni o pericoli per le acque sotterranee, i titolari degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi o da insediamenti di cat. C debbono attenersi alle prescrizioni ed alle scadenze che il Sindaco – su conformi indicazioni dell'U.S.S.L. – riterrà d'impartire per l'esecuzione delle operazioni di carico, scarico, accumulo, trasporto, impiego, trattamento e smaltimento di materie prime, di prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti e rifiuti.
2. Se l'interessato non provvede entro il termine stabilito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

Art. 78 - Aggiornamento delle autorizzazioni in atto

1. Entro un anno gli interessati devono provvedere all'aggiornamento delle autorizzazioni ottenute prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento mediante documentata richiesta da presentare al Sindaco.
2. L'obbligo di provvedere all'anzidetto aggiornamento non sussiste per le autorizzazioni che siano già state rilasciate in conformità alle norme della L.R. 27 maggio 1985, n. 62.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti previsti dal 2° comma dell'art. 25 della stessa legge regionale (1).¹⁹

CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 79 - Pozzi neri e fosse settiche: casi di ammissibilità

1. Per le case coloniche isolate o di vecchia costruzione e per le costruzioni adibite all'allevamento del bestiame, per le quali risulta impossibile l'allacciamento alla rete fognaria pubblica, è consentito l'uso di pozzi neri o di fosse settiche per la raccolta di scarichi civili classificati in cat. A e B e scarichi prodotti da imprese agricole come definite dal 2° comma dell'art. 4.
2. I pozzi e le vasche vanno costruiti fuori dal perimetro del fabbricato e lontano dai pozzi freatici, da cisterne d'acqua o condotte di acqua potabile.
3. Devono essere a tenuta stagna e possedere una capacità minima tale da soddisfare il servizio per almeno sei mesi.
4. Caso per caso l'Ufficio tecnico comunale dà le prescrizioni sulle altre caratteristiche costruttive dei pozzi e delle vasche.
5. Nel medesimo senso può disporre, in via del tutto provvisoria, il Sindaco per nuove case di abitazione costruite lungo vie ed in spazi pubblici nei quali sia prossima la costruzione della rete di fognatura.

Art. 80 - Disposizioni per la vuotatura dei pozzi neri e delle fosse settiche

1. La vuotatura dei pozzi neri deve essere fatta con sistema pneumatico in modo che il travaso delle materie luride avvenga per aspirazione diretta, senza manipolazione alcuna né dispersione o esalazione.
2. Con proprie ordinanze il Sindaco determina i giorni e le ore durante le quali sono consentite le operazioni di prelievo dei rifiuti.
3. Altri metodi di spurgo potranno attuarsi su autorizzazione del Sindaco e sotto l'osservanza di tutte quelle prescrizioni che, sentito il competente Servizio dell'U.S.S.L. 60, reputerà necessario impartire.
4. In ogni caso si deve evitare molestia ai vicini con odori, rumori od in altro modo.
5. Le fosse settiche ed i pozzi neri devono essere affidati, al momento della concessione del permesso di abitabilità e di agibilità dell'edificio, ad un conduttore responsabile il quale dovrà dimostrare annualmente, di aver provveduto all'asportazione dei fanghi tramite una ditta autorizzata a' sensi dell'art. 82.

Art. 81 - Effluenti industriali nel sottosuolo limitatamente alle unità geologiche profonde e recapito in queste di fanghi e residui industriali

1. Lo scarico nel sottosuolo può essere adottato come mezzo di smaltimento di effluenti industriali solo nei casi in cui sia dimostrato che non esistono soluzioni alternative tecnicamente ed economicamente valide.
2. Lo stesso dicasi per i fanghi ed i residui industriali di particolare natura che s'intenda smaltire in unità geologiche profonde.

⁽¹⁾ Art. 25 L.R. 62/85 “2. Le autorizzazioni ottenute per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 15, decimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, nonché ai sensi del quarto comma dell'art. 9 comportano l'obbligo di osservare le disposizioni contenute nel presente titolo per gli effetti dell'art. 27 della medesima legge”.

3. Si osservano, a questo riguardo, le direttive contenute nell'allegato 5 della deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento 4/2/1977; le relative autorizzazioni vengono concesse dal Comitato stesso, sentita l'Amministrazione regionale, la quale esercita in merito il relativo controllo.

Art. 82 - Smaltimento cumulativo di scarichi civili e di fanghi provenienti da fosse biologiche o da pozzi neri

1. Di norma è vietato immettere nella fognatura scarichi e/o fanghi provenienti da pozzi neri o da fosse biologiche a servizio di insediamenti civili di Cat. A e B trasportati da autocisterne o da autobotti.
2. In attesa che entri in funzione la Stazione consortile per autospurghi – di prossima realizzazione in adiacenza all'impianto consorziale centralizzato di depurazione (1)²⁰ – per il solo scarico in fognatura di fanghi e/o di acque fangose estratti da pozzi neri o da fosse di decantazione a servizio di insediamenti civili – esclusi quelli con scarichi di categoria B2, C e D – l'autorità comunale potrà concedere la relativa autorizzazione alle condizioni di seguito specificate.
3. Gli Assuntori dei servizi di spurgo e di trasporto delle fogne mobili dovranno ottenere dal Sindaco regolare autorizzazione da richiedersi mediante domanda scritta recante le seguenti indicazioni:
 - a) cognome, nome e domicilio dell'Assuntore;
 - b) località dello stabile, del magazzino, degli attrezzi e dello stabilimento per la rarefazione dell'aria e delle botti;
 - c) metodo usato per la rarefazione sopraddetta;
 - d) quantità delle autobotti di proprietà dell'Assuntore e loro numero progressivo assegnato all'atto del collaudo, nonché targa dell'automezzo e sua capienza media.
4. In seguito a tale domanda il competente Servizio comunale provvederà ad ispezionare le attrezzature per constatarne la regolarità.
5. Acquisito, sulla domanda, il parere favorevole del Servizio comunale, del consorzio e del competente Servizio dell'U.S.S.L. 60, verrà rilasciata l'autorizzazione la quale sarà personale, non cedibile e valevole per un anno, trascorso il quale dovrà rinnovarsi con le modalità sopraindicate.
6. Il Servizio comunale terrà un registro delle Ditte autorizzate all'asportazione ed allo smaltimento dei liquami e le comunicherà al Laboratorio consorziale.
7. Con separato provvedimento sarà stabilita dall'Amministrazione comunale apposita tariffa per ogni mc. di liquame immesso in fognatura.
8. Il personale autorizzato, comunale e consorziale, può effettuare campionamenti estemporanei ed a tal fine gli Assuntori del Servizio di spurgo devono tenere a disposizione, sull'automezzo, due fustini per il relativo prelievo.
9. Per ogni trasporto, comunque, deve essere compilato apposito modulo che andrà vistato dal Servizio comunale; copia sarà inviata dall'Assuntore al Laboratorio consorziale.
10. Lo scarico dei liquami biologici dovrà essere effettuato in apposite camerette e negli orari stabiliti dal Comune nel modulo di autorizzazione ed alla presenza di un Agente comunale.
11. Le spese di istruttoria, di controllo e quelle d'assistenza alle operazioni di scarico, nonché di effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari, saranno addebitate all'Assuntore.

Art. 83 - Pozzi neri disattivati e nuovi

1. I pozzi neri messi fuori uso per qualunque motivo devono essere accuratamente vuotati e resi inutilizzabili secondo le prescrizioni che verranno impartite di volta in volta dal Sindaco.
2. I pozzi neri nuovi e quelli riparati non possono essere adoperati senza la previa autorizzazione del Sindaco, che la rilascerà – su richiesta scritta dell'interessato – dopo che sia stato eseguito, con esito positivo, l'accertamento da parte dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 84 - Chiusura dei pozzi privati di emungimento

1. I pozzi privati di emungimento di acque sotterranee devono essere chiusi entro un anno dalla data di cessazione del loro utilizzo.
2. Entro tale scadenza, i titolari devono comunicare l'avvenuta cessazione al Servizio provinciale del Genio civile che determina i criteri e le modalità tecniche per lo smantellamento e la messa in sicurezza del pozzo.
3. Qualora sussistano pericoli d'inquinamento della falda il Sindaco può prescrivere con ordinanza l'abbreviazione dei termini di chiusura.

⁽¹⁾ I Comuni ne verranno formalmente avvertiti anche agli effetti degli adempimenti di competenza, con espresso riguardo all'abrogazione del presente articolo.

4. In caso di inosservanza dei termini e delle modalità di chiusura dei pozzi, il Sindaco prescrive una nuova scadenza di esecuzione non superiore a due mesi, decorsa la quale dispone con ordinanza l'esecuzione delle opere necessarie a spese dell'interessato.

Art. 85 - Controlli dei pozzi privati di emungimento

Per il controllo dei pozzi privati di emungimento si applicano le disposizioni dell'art. 35 della L.R. 62/85 integrate dalla deliberazione della Giunta regionale 20/12/1985, n. 4/4752.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI – SISTEMA SANZIONATORIO

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 86 - Spese d'istruttoria delle domande d'allacciamento e d'autorizzazione allo scarico

1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico e di concessione del permesso d'allacciamento sono a carico del richiedente, nel senso previsto dall'art. 22, n. 6.
2. Ultimati i lavori, le relative spese vengono liquidate dal Comune e si provvede all'eventuale conguaglio.
3. Se l'autorizzazione allo scarico oppure il permesso d'allacciamento non vengono concessi, il Comune incamera la somma già versata a titolo di deposito.
4. Nel caso in cui l'istruttoria sia eseguita dal Consorzio per i servizi di sua competenza, si applicano le disposizioni dell'art. 20 della normativa consortile. (1)²¹

Art. 87 - Responsabilità e risarcimento per danni

1. Chiunque si renda responsabile di danni alla fognatura comunale e/o ai collettori consorziali e/o all'impianto centralizzato di depurazione, nonché alla loro funzionalità, è tenuto al pagamento dei danni stessi e delle spese sostenute per gli interventi necessari a riportare a normalità la situazione.
2. Resta salva l'azione del Comune e/o del Consorzio per eventuali fatti lesivi di cui all'art. 18 della legge 8/7/1986, n. 349.

Art. 88 - Provvedimenti d'urgenza del Sindaco

Il Sindaco, nei casi contingibili ed urgenti determinati da ragioni d'igiene e/o di difesa sanitaria oppure ambientale, può – sentiti, anche in via breve, la Direzione dell'U.S.S.L. 60 e, laddove occorra, il Presidente del Consorzio provinciale – adottare i provvedimenti d'ufficio previsti dall'art. 153 del t.u. della legge comunale e provinciale 4/2/1915, n. 148, anche in deroga al presente Regolamento.

Art. 89 - Accertamenti sui prelievi d'acqua e sui correlativi scarichi (2)²²

1. Per gli insediamenti civili che si approvvigionano da fonti diverse dal pubblico acquedotto, il Sindaco può procedere all'accertamento del volume dell'acqua prelevata, sia per la verifica della denuncia presentata, sia per omessa presentazione della stessa.
2. Per gli insediamenti produttivi il Sindaco può procedere ad accertamenti riguardanti sia la quantità che la qualità delle acque scaricate, indicate nella denuncia.
3. Nel caso in cui gli accertamenti evidenzino una situazione di fatto difforme da quella indicata in denuncia – o nel caso in cui la denuncia non sia stata presentata – tutte le inerenti spese (per sopralluoghi, accertamenti, misure, analisi, ecc.) sono a carico dell'interessato, fatta salva la revoca dell'autorizzazione nonché l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 90 - Cessazione di diritto delle autorizzazioni per scarichi produttivi

1. Le autorizzazioni per scarichi provenienti da insediamenti produttivi s'intendono revocate di diritto nel caso di cessazione d'esercizio dell'unità produttiva opportunamente documentata dai competenti organi ufficiali (Camera di Commercio, autorità giudiziaria, ecc.).
2. In ogni caso restano salvi i diritti del Comune e del Consorzio provinciale per il pagamento dei crediti maturati per canoni dovuti a' sensi degli artt. 57 e 59.

(1) Vedasi art. 20 del Regolamento consortile.

(2) Cfr. Circolare Min. Finanze 10 dicembre 1981, n. 8.

CAPO II- SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 91 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma la responsabilità per fatti od omissioni perseguibili a' sensi del Titolo VI della legge 10 maggio 1976, n. 319, l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie da determinarsi con i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge 24/11/1981, n. 689:
 - a) a carico dei titolari degli scarichi di cat. A: pagamento di una somma da L. 250.000 a L. 500.000;
 - b) a carico dei titolari degli scarichi di cat. B: pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 1.500.000;
 - c) a carico dei titolari degli scarichi di cat. C: pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 3.000.000;
 - d) a carico dei titolari degli scarichi di cat. D: pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 3.000.000;
 - e) a carico dei titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi: il pagamento di una somma da L. 1.500.000 a L. 4.000.000
2. Qualora le infrazioni attengono ad obblighi oppure a scadenze previste e disciplinate, anche retroattivamente, dalla L.R. 62/85 e, per quanto di pertinenza, dal Titolo III del presente Regolamento, si applicano le sole penalità fissate, per ciascuna fattispecie d'infrazione, dall'art. 39 della stessa legge regionale.
3. In ogni caso resta salva l'azione che il Comune riterrà di promuovere in correlazione a fatti lesivi aventi incidenza sulla rete fognaria e/o sull'impianto centralizzato di depurazione, nel senso previsto dall'art. 18 della legge 8/7/1986, n. 349. (1)²³

Art. 92 - Penalità per allacciamenti abusivi alle fognature comunali

1. Ferme le sanzioni previste dall'art. 91 – comma 1 – chiunque metta in atto un allacciamento abusivo alla fognatura comunale è punito inoltre con l'ammenda da L. 500.000 a L. 2.000.000, salvo comunque restando l'obbligo di provvedere all'immediata regolarizzazione della situazione.
2. Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chiunque costruisca l'allacciamento in modo non conforme alle norme tecniche impartite dal Sindaco.
3. La sanzione viene determinata con i criteri previsti dall'art. 11 della legge 689/81 (2).²⁴

Art. 93 - Irrogazione delle sanzioni pecuniarie

1. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90, così come modificata dalla legge regionale 4 giugno 1984, n. 27, attuativa della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. I proventi delle sanzioni pecuniarie, al netto delle spese d'accertamento e d'irrogazione, ancorché applicate dall'U.S.S.L. o dal Consorzio, spettano al Comune.

Art. 94 - Revoca dell'autorizzazione allo scarico o del permesso d'allacciamento

1. L'autorizzazione allo scarico ed il permesso d'allacciamento vengono revocati dal Sindaco non soltanto nei casi previsti dal Titolo VI della legge 319/76, ma altresì qualora vengano accertate dai Servizi di vigilanza gravi e reiterate infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento.
2. Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle penalità stabilite dall'art. 91.
3. Se trattasi di scarico con recapito nella fognatura comunale collegata al collettore consorziale, si applicano, per la revoca, le regole dell'art. 22 della normativa consorziale.

Art. 95 - Richiamo al Regolamento consorziale ed alla legislazione statale e regionale

1. Per quanto non sia previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della normativa consorziale recepita formalmente dal Comune.

(1) Art. 18 legge 349/86 "1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.Omissis

3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.Omissis".

(2) Legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

"Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità delle violazioni, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche".

2. In difetto, si osservano le norme di legge e le altre disposizioni emanate dallo Stato e dalla Regione Lombardia.

Art. 96 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esame senza rilievi da parte del Comitato regionale di controllo e la sua successiva ripubblicazione per la durata di quindici giorni.
2. Esso sarà altresì trasmesso al Prefetto per gli adempimenti previsti dall'art. 102 del t.u. 3/3/1934, n. 383.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate le disposizioni comunali vigenti.

In competente
bollo

ALLEGATO A

Fac-simile di domanda di permesso di allacciamento e/o autorizzazione allo scarico

Al Signor Sindaco
del comune di _____

Al Signor Presidente del
Consorzio Provinciale di Bonifica
del Territorio dell'Alto Lambro
V.le E. Fermi n. 105
20052 MONZA

Permesso di allacciamento

OGGETTO: _____

Domanda di autorizzazione allo scarico

Il sottoscritto _____, residente in _____,
via _____, n. _____, tel. n. _____ nella
sua qualità di TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE dell'insediamento denominato _____
e sito in _____ via _____, n. _____,
a' sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge regionale 27 maggio
1985, n. 62, ed in conformità alla normativa per gli scarichi diretti ed indiretti nei collettori consorziali del Consorzio
provinciale di bonifica del territorio dell'Alto Lambro ed al Regolamento comunale di fognatura

C H I E D E

Permesso di allacciamento a

Collettore consorziale

Fognatura comunale

di Via _____

Collettore consorziale

Autorizzazione allo scarico in

Fognatura comunale

di Via _____

per l'insediamento sopra indicato.

Dichiara d'aver preso conoscenza del Regolamento consorziale e della Normativa consorziale anzidetti e si obbliga ad osservare tutte le disposizioni in essi contenute.

Si tiene a disposizione per quelle altre informazioni che saranno ritenute necessarie, comunicando per ora quanto segue:

1) NOTIZIE RELATIVE AI FABBRICATI SONO ABITATIVI		
DIMENSIONI E CONSISTENZA		
1.1 – Piani fuori terra compreso il seminterrato n. _____	1.3 – Numero di vani: a) abitabili: n. _____ b) per servizi ed accessori: (garages, cantine, loc. caldaia) n. _____	
1.2 – Volume totale compreso l'interrato V / P m ³ _____		
1.4 – Note _____ _____		
2) NOTIZIE RELATIVE A FABBRICATI PER USI DIVERSI		
() AGRICOLTURA	() COMMERCIO	() ALTRE _____
() INDUSTRIA	() ESERCIZIO ALBERGHIERO	_____
() ARTIGIANATO	() TRASPORTI	_____
() OSPEDALE O ALTRO SERVIZIO SANITARIO		_____
() SCUOLA O ISTITUTO DI ISTRUZIONE		_____
.....		
Attività svolta: _____ Via _____		
1.1 – Approvvigionamento idrico tramite:	- acquedotto ()	
	- pozzo privato ()	
	- sorgente ()	
1.2 – Nel caso di approvvigionamento da acquedotto specificare Azienda erogatrice e numero utenza _____		
2.1 – SUPERFICIE COPERTA		m ² _____
2.2 – PIANI COMPRESI GLI INTERRATI		n. _____
2.3 – VOLUME TOTALE V / P COMPRESO L'INTERRATO		m ³ _____
– SUPERFICIE LORDA SECONDO L'UTILIZZATORE		
per l'esercizio dell'attività m ² _____	Se nell'edificio sono incorporate abitazioni, specificare:	
per servizi amministrativi m ² _____	Numero delle abitazioni _____	
per altri usi (abitazioni, mense aziendali, ecc.) m ² _____		
TOTALE m ² _____		

data _____

firma _____

Allegati – n. 1 planimetria (minimo in scala 1/500) dell'insediamento con indicato lo schema di fognatura
- n. 1 estratto di mappa con indicazione ubicazione dell'insediamento

Note alla presentazione della domanda

- 1 – Per gli insediamenti di tipo produttivo andrà allegata alla presente la scheda tecnica.
- 2 – Per eventuali chiarimenti sulla compilazione della domanda gli interessati possono rivolgersi al competente Ufficio comunale.
- 3 – Alla domanda va allegata la ricevuta del versamento del deposito previsto dall'art. 22, n. 6.

ALLEGATO B – Fac-simile di scheda tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico per gli insediamenti produttivi.

1. INDIVIDUAZIONE DELL'INSEDIAMENTO

1.1 Denominazione e ragione sociale: _____

1.2 Codice Fiscale: _____

1.3 Titolare o legale rappresentante: _____

1.4 Ubicazione dell'insediamento

Comune: _____ Via: _____ n. _____

2. CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO

Settore di attività: _____

Descrizione delle lavorazioni: _____

Descrizione dei macchinari e degli impianti: _____

Elencazione delle principali materie prime utilizzate (1): _____

Numero di addetti: _____

Periodi lavorativi

Ore / giorno: _____ Giorni / settimana: _____ Giorni / anno: _____

3. CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Fonti di approvvigionamento (2)

Acquedotto pubblico

Volume totale annuo: _____ m³

Utilizzazione dell'acqua:

<input type="checkbox"/> Processo	_____	%
<input type="checkbox"/> Raffreddamento	_____	%
<input type="checkbox"/> Potabile	_____	%
<input type="checkbox"/> _____	_____	%

Pozzi privati

Volume totale annuo: _____ m³

Numero totale dei pozzi: _____

Pozzo n.	Esistenza contatore	Portata nominale 1/sec	Portata prelevata m ³ / anno
_____	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	_____	_____
_____	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	_____	_____
_____	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	_____	_____
_____	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	_____	_____
_____	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	_____	_____
_____	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	_____	_____
_____	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	_____	_____
_____	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	_____	_____

Esistenza dell'impianto di pretrattamento: () si () no

Fasi del trattamento:

Linea acqua () Meccanica
() Biologica
() Chimica
() Chimico-fisica

Linea fanghi () Ispessimento
() Digestione anaerobica / aerobica
() Centrifugazione
() Filtrazione
() Incenerimento

Composizione dello scarico trattato (5): (A) (B) (C) (D) (E)

Recapito e destinazione degli scarichi diversi dalla pubblica fognatura:

() Corso d'acqua superficiale (6) _____

() Suolo e strati superficiali del sottosuolo per (7) _____

() Residui liquidi concentrati provenienti dalle lavorazioni (7) _____

() Fanghi da impianti di depurazione (7) _____

() Altri _____

per (7) _____

Allegati: Tavole C; D; E; contenute nel file della pagina seguente

-
- (1) Per la zootecnica indicare la specie e il numero degli animali allevati e per i macelli la specie e il numero dei capi abbattuti.
 - (2) Barrare e compilare le voci che interessano.
 - (3) Compilare le voci del punto 4.2 per ogni punto di scarico.
 - (4) Da misurarsi a valle dell'eventuale impianto di pretrattamento.
 - (5) Barrare le lettere corrispondenti ai tipi di reflui di cui al punto "Composizione dello scarico".
 - (6) Indicare la denominazione.
 - (7) Specificare la provenienza dello scarico, le modalità di trasporto e smaltimento finale.



FOGNATURA 1-2-3.pdf